

Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

■ 0382-482003/482230 - □ 0382-482303

□ info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Finanziaria

N. 17
Area Finanziaria
del 17/02/2012

N. 59 Registro Generale
del 17/02/2012

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO MEDIANTE GARA
INFORMALE.

Determinazione Area Finanziaria

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO MEDIANTE GARA INFORMALE.

Proposta n. 56 del 10/02/2012

Il Responsabile Area Finanziaria

Premesso che:

- Con propria precedente determinazione n. 55 del 17/08/2011 ha provveduto all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla General broker Service, risultata vincitrice della relativa procedura negoziata;
- Con determinazione 55 del 25/10/2011 si procedeva a disporre proroga dei contratti assicurativi in essere in seguito ad annullamento delle procedure di gara disposto con propria determinazione n. 49 del 04/01/2011;

Appurato che le polizze assicurative attualmente in essere sono in scadenza al 30/04/2011 e che occorre procedere all'espletamento delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni vigenti;

Richiamato il Regolamento Comunale concernente i lavori e le forniture ed i servizi in economia approvato con atto C.C. n. 5 del 26/02/2002 con particolare riferimento all'art. 4 "Tipologia dei servizi in economia e limiti di spesa" che fissa il limite di spesa per l'applicazione del regolamento de quo, in € 50.000 IVA esclusa, e all'Art. 1 "Ambito di applicazione –Individuazione degli interventi" punto 4;

Ritenuto che la spesa riferita al presente affidamento calcolata in € 25.300,00 (importo a base d'asta iva esclusa) risulta essere al di sotto della soglia sopra indicata, , e che pertanto alla luce di un'analisi costi-benefici sarebbe antieconomico procedere alla fornitura mediante le procedure pubbliche di scelta del contraente ed è quindi opportuno utilizzare l'art. 8 del suddetto regolamento "Scelta del contraente", che, fra l'altro, prevede di effettuare:

gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi d'offerta a imprese le cui capacità tecniche sono attestate dal Responsabile del Procedimento, nel caso di affidamento per importi oltre i 20.000 EURO e non superiori a 50.000 Euro IVA esclusa (art. 4);

Ritenuto altresì di stabilire , quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi .dell'art. 9 del Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia, dal momento che le caratteristiche del servizio sono disciplinate dettagliatamente dai capitolati tecnici ;

Stabilito pertanto di affidare il servizio de quo per un periodo di un anno a decorrere dal30/04/2012 al 30/04/2013, attraverso procedura negoziata di cui al punto b) dell'art. 8 del Regolamento, da applicarsi per la scelta del contraente;

Visto l'ultimo aggiornamento dell'albo dei fornitori approvato con delibera G.C. n 31 in data 7/4/2009;

Dato atto che compagnie assicuratrici registrate in tale albo hanno dichiarato di partecipare alla gara in qualità di agenzie Unipol Pavia e Fondiaria Sai Pavia;

Ritenuto pertanto di integrare l'elenco delle Ditte desunte dall'Albo fornitori con Ditte della zona che si ritiene abbiano la capacità tecnica necessaria alla prestazione di cui in argomento oltre a quelle indicate dal broker, e di invitare quindi alla gara informale per l'affidamento del servizio assicurativo, le Ditte di cui all'elenco depositato nel fascicolo relativo alla presente determinazione;

Vista la lettera di invito alla gara , allegata alla presente, contenente le modalità di presentazione dell'offerta riportante le caratteristiche del servizio oggetto dell'affidamento;

Visto il Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera C.C. n. 5 del 26/02/2002;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il B.P. 2011 e pluriennale 2011/2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- Di indire gara informale (procedura negoziata), per le motivazioni indicate in premessa e che si richiamano integralmente, per l'affidamento del servizio assicurativo applicando le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera G.C. n. 5 del 26/02/2002;
- di definire la durata del presente affidamento in un anno , con decorrenza dal 30/04/2012 al 30/04/2013, per un importo a base d'asta pari a $\in 25.300$;
- di dare atto che il presente documento non costituisce impegno di spesa e che la somma complessivamente prevista in € 25.300, sarà impegnata a gara esperita con successivo atto di aggiudicazione definitiva;
- di approvare la lettera di invito alla gara informale nella quale sono indicate le modalità per lo svolgimento della gara, nonché i capitolati di gara contenenti le caratteristiche tecniche per l'espletamento del servizio e il modello unico di dichiarazione, allegati al presente atto, dando atto che l'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per i servizi in economia;
- di invitare alla gara informale le ditte di cui all'elenco depositato indicato in premessa;
- di dare atto che il presente documento non costituisce impegno di spesa e che la somma complessivamente prevista in $\leq 25.300,00$ oltre IVA sarà impegnata a gara esperita con successivo atto di aggiudicazione definitiva;

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Palestra Dr. Mariateresa

Comune di Travacò Siccomario

27020 Travacò Siccomario (PV) Tel. +390382402003/482230 - Fax +390382482303 P.IVA : 00468090188

RACCOMANDATA A.R.

N	_di Prot. Area	del	
			Spett. le

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 8 c.1 lett b del vigente Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia per le coperture assicurative del Comune.

Il Comune di Travacò Siccomario, con sede in Travacò Siccomario (Pv) Via Marconi, n.37, P.Iva 00468090188, di seguito denominato Comune, intende affidare in economia, ai sensi dell'art. 4 del vigente "Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia", il servizio di copertura assicurativa alla compagnia risultata migliore offerente a seguito di gara informale con invito ad almeno cinque operatori del settore, espletata ai sensi dell'art. 8 c.1 lett.b del sopra citato Regolamento.

Lotto I: Incendio CIG 3938405343;

Lotto II: Elettronica CIG 393244329F;

Lotto III: Furto; CIG 3932456D56

Lotto IV: Infortuni CIG 3932515E06;

Lotto V: RCT/O CIG 393254679D;

Lotto VI:Tutela Legale CIG 3932555F08;

Lotto VII: Libro Matricola CIG 393259D91.

L'importo complessivo a base d'asta annuale dell'appalto è stato determinato in € 25.300,00 ed è così analiticamente distinto per ogni singolo lotto:

Lotto	Importo a base d'asta annuale
Lotto I: Incendio	€ 2.000,00
Lotto II: Elettronica	€ 700,00
Lotto III: Furto	€ 600,00
Lotto IV: Infortuni	€ 3.000,00
Lotto V: RCT/O	€ 9.000,00
Lotto VI: Tutela Legale	€ 3.000,00

Lotto VII: Libro Matricola	€ 7.000,00
	,

Il presente appalto e' finanziato con fondi ordinari di bilancio.

La durata delle coperture in oggetto è di anni 1 (uno) dal 30/04/2012 al 30/04/2013.

È escluso il rinnovo tacito.

La partecipazione alla procedura, lo svolgimento della stessa e l'esecuzione del servizio da parte della Impresa aggiudicataria, sono regolate dalle norme e condizioni indicate nella presente lettera di invito, nei relativi allegati e nei Capitolati Speciali d'Appalto, di seguito denominati Capitolati Tecnici, che della presente formano parte integrante.

I requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla presente selezione sono indicati nel "Modello Unico" - **Domanda di partecipazione e dichiarazione** - allegato alla presente lettera di invito.

Eventuali informazioni:

- sui documenti di gara possono essere richieste all'Ente Appaltante presso l'Ufficio Ragioneria Tel. 0382482003 - fax. 0382482303, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in tutti i giorni feriali escluso il Sabato.
- ❖ di carattere tecnico potranno essere richieste al Broker G.B.S. General Broker Service S.p.A. Ufficio di Milano, Via Boccaccio, 19 − 20123 Tel 02/45477450- Fax. 02/45477474, e-mail gbs@gbsspa.it dalle ore 9.00 alle ore 15.00, in tutti i giorni feriali escluso il Sabato.

Dovranno essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite in merito alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare che l'offerta stessa venga considerata nulla per irregolarità formale.

In particolare, Codesta Impresa tenga presente che, sarà ritenuta nulla e, pertanto, non verrà presa in considerazione, l'offerta contenuta in busta non sigillata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la impossibilità ad eventuali manomissioni.

E' ammessa la partecipazione per uno o più lotti. Le offerte dovranno essere formulate separatamente compilando il modulo costituito dal "Prospetto di Offerta" allegato a ciascun Capitolato Tecnico.

E' consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. E' altresì ammessa la Coassicurazione come prescritto dai Capitolati Tecnici.

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.

Per ciascun lotto, è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione ovvero di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ai/ con i quali l'Impresa partecipa.

In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra loro) si procederà all'esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di Raggruppamento o Coassicurazione.

Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del RTI rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.38, comma 1 lett.m- quater del D.lgs. 163/2006 s.m.i. è vietata la partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Fermo quanto disposto al comma 2, del medesimo articolo 38 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. 1, l'Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La inerente verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Pertanto, con riferimento alla previsione di cui all'art. 38 comma 2, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. qualora il concorrente abbia dichiarato di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altro partecipante alla gara e di aver formulato autonomamente l'offerta, tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, **inseriti in separata busta chiusa**, come di seguito precisato.

A pena di esclusione, non sono ammesse:

- offerte parziali;
- offerte condizionate o difformi da quanto prescritto dalla presente lettera d'invito e dai Capitolati Tecnici;
- varianti ai Capitolati Tecnici.

La procedura sarà aggiudicata, per ciascun lotto, con il criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

L'apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo presso l'Ente alle ore 10.00 del 23/03/2012

Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti e/o procuratori delle Imprese concorrenti, ovvero, persona appositamente delegata esibendo per l'ammissione la presente lettera, nonché delega dell'Impresa.

Dichiarata aperta la seduta, per ciascuna busta pervenuta nei modi e nei termini di seguito indicati, si procederà alla apertura e si verificherà la regolarità della documentazione ivi contenuta.

Quindi, verrà aperta la Busta "Documentazione Amministrativa". Saranno ammessi alla successiva fase della gara i concorrenti che risulteranno in regola con le relative prescrizioni.

Effettuate le predette operazioni e determinate le imprese ammesse, si procederà, per ciascun lotto, all'apertura delle relative buste sigillate contenenti "l'Offerta Economica"; verificata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si provvederà a dare lettura dell'importo offerto.

Ove ne ricorra la fattispecie, si procederà, altresì, ad effettuare le verifiche nei confronti dei concorrenti che si trovino nella situazione e/o relazione prevista dall'art. 38 comma 1 lett. m - quater del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. con altro partecipante alla presente procedura.

L'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Terminate le predette operazioni, si redigerà apposita graduatoria e, qualora non si riscontrino anomalie dell'offerta, si procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Non saranno ammesse eventuali offerte in aumento agli importi posti a base di gara sopraindicati.

L'Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, nonché, di richiedere all'offerente, conformemente alla normativa vigente, le necessarie giustificazioni. Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà all'esclusione del concorrente.

¹ Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. è prescritto che *ai fini del comma, 1 lett. m-quater il concorrente allega, alternativamente:*

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'<u>articolo 2359 del codice civile</u> con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b)la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c)la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

<u>Tali ipotesi sono contemplate nel Modello Unico - Domanda di ammissione e autocertificazione requisiti - allegato alla presente lettera di invito, pertanto il concorrente ai fini della partecipazione dovrà riportare e/o barrare l'opzione di interesse.</u>

Si procederà all'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente.

In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24.

Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti, se necessario, saranno invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o di annullare in qualsiasi momento la procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta

L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte.

E' fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti.

Nell'ambito della sottoscrizione dei contratti di polizza troverà altresì applicazione il disposto di cui alla legge 136/2010 s.m.i. con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente ai Capitolati Tecnici allegati alla presente lettera di invito.

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione dei contratti dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di invito, si applicano le norme vigenti in materia.

SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire <u>inderogabilmente entro le ore</u> 12.00 del 20/03/2012, al seguente indirizzo: Comune di Travacò Siccomario

Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV)

La busta, contenente la documentazione di offerta, potrà essere inviata, a rischio e spese della Impresa concorrente, a mezzo raccomandata del servizio Postale di Stato o tramite corrieri privati o agenzie di recapito regolarmente autorizzate, ovvero, consegnata a mano da un incaricato dell'impresa nelle giornate non festive dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30, alle ore 12.30. In caso di spedizione farà fede la data di ricezione da parte del Comune.

La busta dovrà essere chiusa, sigillata con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la impossibilità ad eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, e, riportare all'esterno la denominazione o ragione sociale della Compagnia offerente e la seguente dicitura:

"PROCEDURA NEGOZIATA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO – NON APRIRE"

Il predetto plico dovrà contenere, a sua volta, le seguenti buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture di seguito specificate, oltre ad altre eventuali buste previste nel Capitolato Tecnico.

In particolare:

△ A - BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: unica per tutti i Lotti per i quali si concorre

una busta chiusa, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione o ragione sociale della Compagnia presentatrice e la seguente dicitura:

<<DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA >>

contenente, pena l'esclusione:

- Domanda di ammissione ed annessa dichiarazione sostitutiva² di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., redatta <u>utilizzando preferibilmente l'apposito "Modello Unico" allegato alla presente lettera di invito</u>.
 In ogni caso la dichiarazione deve essere <u>accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dichiarante³;</u>
- 2) Copia della presente lettera d'invito firmata per accettazione, in ogni pagina.
- 3) Il Capitolato Tecnico del Lotto per il quale si partecipa debitamente sottoscritto per accettazione in calce a ciascuna pagina.
- 4) Cauzione provvisoria: Conformemente al disposto dall'articolo 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, l'impresa concorrente dovrà presentare idoneo documento, comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, relativa a ciascun singolo lotto per cui si partecipa, di importo, pari a:

_

² ed eventuali allegati nella stessa richiamati;

si invita a porre la massima attenzione alla completezza, alla precisione ed alla veridicità del contenuto di detta dichiarazione sostitutiva; in quanto incompletezze o false dichiarazioni possono comportare l'esclusione dalla partecipazione alla gara, o la revoca dell'aggiudicazione, nonché la comunicazione alle Autorità competenti nel caso di false dichiarazioni;

- \in 40,00 per il lotto I;
- € 14,00 per il lotto II;
- € 12,00 per il lotto III;
- € 60,00 per il lotto IV;
- € 180,00 per il Lotto V;
- € 60,00 per il Lotto VI;
- € 140,00 per il Lotto VII

Tali garanzie, possono essere costituite, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalità stabilite dal medesimo articolo 75 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. e verranno svincolate nei modi prescritti dalla normativa vigente.

In particolare, qualora costituite mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, oppure rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93^{4,} a pena di esclusione, dovranno espressamente contenere:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Ente;
- l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia come prevista e quantificata dall'art. 113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. (cauzione definitiva), qualora l'offerente risulti aggiudicatario;
- validità per almeno 180 gg. dalla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte.

La garanzia potrà, inoltre, essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del **Comune di Travacò Siccomario.**

In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario della Banca Popolare Commercio e Industria di Bergamo Fil. San Martino IBAN IT09J0504856210000000003358 intestato a Comune di Travacò Siccomario.

In tale ipotesi dovrà essere allegata la relativa **ricevuta in originale** del versamento/bonifico; la predetta garanzia dovrà, inoltre, essere **accompagnata da una dichiarazione** di un Istituto bancario, oppure di una Compagnia di assicurazioni oppure di un Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/93, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto ed a richiesta del concorrente, a rilasciare la garanzia così come prevista e quantificata dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (cauzione definitiva).

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. In tale ipotesi, dovrà essere allegata la copia della Certificazione di Qualità dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. In alternativa, il possesso della suindicata Certificazione potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nell'ipotesi di partecipazione in RTI costituito o costituendo, e/o in coassicurazione al fine di poter usufruire della suindicata riduzione, la copia del Certificato di Qualità, ovvero, la dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese partecipanti al RTI e/o alla coassicurazione.

La documentazione di cui ai punti 1) a 4) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazione partecipante, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.

Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da un procuratore del Legale rappresentante, <u>a pena di esclusione,</u> dovrà essere allegata la relativa procura notarile in originale o in copia dichiarata

⁴ qualora la cauzione venga rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria, inoltre, <u>a pena di esclusione</u>, dovrà essere documentato o dichiarato (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del <u>D.Lgs. 385/93</u> e s.m.i. e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

conforme all'originale ai sensi dell'art 19 del D.P.R. 445/2000, ovvero, deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

<u>Si precisa che, qualunque sia la forma di partecipazione</u> (concorrente singolo, in RTI <u>costituito/costituendo e/o in coassicurazione)</u>, la documentazione di cui al punto 1), a pena di esclusione, dovrà essere presentata singolarmente da tutti i soggetti.

⊃Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito, a pena di esclusione:

- alla dichiarazione di cui al punto 1) dovrà essere allegato il **Mandato collettivo** speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata autenticata.
- **la lettera di invito** di cui al punto 2) ed il **Capitolato Tecnico** di cui al punto 3) potranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell'Impresa Mandataria.
- La **garanzia** di cui al punto 4) dovrà essere presentata dall'Impresa individuata quale Capogruppo/Mandataria ed essere intestata a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento

⇒ Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. da costituirsi, a pena di esclusione:

- le Imprese dovranno **dichiarare**, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria, nonché l'impegno a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.L.gs. 163/2006 s.m.i. (*Modello Unico- punto 13*).
- La **lettera di invito** di cui al punto 2) ed **il Capitolato Tecnico** di cui al punto 3) dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai relativi legali rappresentanti e/o procuratori di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
- La **garanzia** di cui al punto 4) dovrà essere presentata dall'Impresa individuata quale Capogruppo/Mandataria ed essere intestata a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento, nonché sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

Inoltre, le stesse imprese raggruppate e/o raggruppande, dovranno, altresì, indicare, le relative quote di partecipazione al rischio, (*vedasi Modello Unico- punto 13*).

⇒ Nell'ipotesi di coassicurazione a pena di esclusione:

- la **lettera di invito** di cui al punto 2) il **Capitolato Tecnico** di cui al punto 3) dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai relativi legali rappresentanti e/o procuratori di tutte le Imprese partecipanti alla coassicurazione.
- La **garanzia** di cui al punto 4) dovrà essere presentata dall'Impresa individuata quale Delegataria, ed essere intestata a tutte le imprese costituenti la coassicurazione, nonché, sottoscritta dalle medesime imprese coassicuratrici.
- Dovranno, inoltre, essere indicate: le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti; le rispettive quote di partecipazione al rischio; l'impegno a conformarsi al disposto della presente lettera di invito e del Capitolato tecnico- per il lotto per il quale si partecipa-, per tale modalità partecipativa (*Modello Unico punto 14*).

N.B. LA MANCATA PRESENTAZIONE O LA NON RISPONDENZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA O DI ALTRA EVENTUALMENTE RICHIESTA NEL/I CAPITOLATO/I TECNICO/I, E' ELEMENTO SUFFICIENTE E DETERMINANTE PER LA NON AMMISSIONE DELLA IMPRESA ALLA SELEZIONE.

⊃ B −BUSTA OFFERTA ECONOMICA: per ogni Lotto a cui si intende partecipare

una busta chiusa, non leggibile in trasparenza, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione o ragione sociale della Compagnia presentatrice e la seguente dicitura:

< <offerta economica="" il="" lotto="" n.<="" per="" th=""><th><<offerta< th=""><th>ECONOMICA</th><th>PER IL LOTTO N.</th><th>. >:</th></offerta<></th></offerta>	< <offerta< th=""><th>ECONOMICA</th><th>PER IL LOTTO N.</th><th>. >:</th></offerta<>	ECONOMICA	PER IL LOTTO N.	. >:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------	------

contenente esclusivamente:

- l'Offerta redatta sull'apposito: "Prospetto di offerta" allegato a ciascun Capitolato Tecnico.

A pena di esclusione, l'offerta dovrà essere sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, o da un suo Procuratore ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.

In detta busta, oltre l'offerta ed il documento di identificazione del sottoscrittore non dovranno essere inseriti altri documenti.

Nell'ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte relative al medesimo lotto e perciò l'offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l'Impresa sarà esclusa dalla gara.

L'offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall'Impresa concorrente espressamente confermate e sottoscritte.

⊃ Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. da costituirsi:

- il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto congiuntamente dai relativi legali rappresentanti e/o procuratori di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

⇒ Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito:

- il prospetto di offerta potrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell'Impresa Mandataria.

⊃ Nell'ipotesi di coassicurazione

il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto dai relativi legali rappresentanti e/o procuratori di tutte le imprese coassicuratrici.

⇒ C (EVENTUALE) – BUSTA DOCUMENTI AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL C.C.:

Tale busta dovrà essere presentata esclusivamente nell'ipotesi in cui sussista una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con un altro concorrente che ha partecipato autonomamente alla presente procedura.

In tale busta, debitamente chiusa non leggibile in trasparenza, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in evidenza la dicitura: << **DOCUMENTI AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C.>>** dovranno essere inseriti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Conformemente al disposto dell'art. 38 comma 2 lett. del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., la inerente verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi dalla presente Lettera di invito e dai Capitolati Tecnici.

Non saranno, altresì, ammesse offerte espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Il recapito della busta contenente i documenti per la partecipazione alla presente procedura, rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando, pertanto, esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione ove per qualsivoglia motivo la stessa non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopraindicato.

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di offerte.

La società aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.L.gs. 163/2006.

Per l'effettuazione della presente procedura il Comune si è avvalso e si avvale dell'assistenza del Broker "General Broker S.p.A.", in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nel/i Capitolato/i Tecnico/i.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del:

- 5% (cinque per cento) per i rami RC;
- 10% (dieci per cento) gli altri rami;

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

L'Ente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti nel corso della presente gara. Qualora lo stesso accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli dalla gara in oggetto, fermi restando i provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, s'informa che i dati di cui si verrà in possesso saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal citato Decreto, ed esclusivamente in ordine al procedimento instaurato per l'affidamento della presente procedura.

II .	Res	ponsabile	del I	Procedimento (èΙ	Or. M	I ariateresa	Pal	lestra
------	-----	-----------	-------	----------------	----	-------	---------------------	-----	--------

Distinti saluti.	
Travacò Siccomarìio, lì	Il Responsabile Area Finanziaria
	Dr. Mariateresa Palestra

Allegati:

- 1) Modello Unico Domanda di ammissione ed autocertificazione requisiti;
- 2) Statistica sinistri;
- 3) N.7 Capitolati Speciali d'Appalto.

Domanda di ammissione ed autocertificazione requisiti

da inserire nella Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

	etto: Cottimo fiduciario per l'affidamento delle coperture assicurative del Comune di Travacò omario
Il so	ttoscritto:
	il: a:
•	ıalità di:
	impresa:
	sede in:
	codice fiscale n.: con partita IVA n.:
codi	ce di attività
<u>CHI.</u>	<u>EDE</u> di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
<u>Impr</u>	resa singola, 🗖
	<u>ovvero</u>
Capo	ogruppo: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 🗖
	<u>ovvero</u>
Man	dante: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 🗖
	<u>ovvero</u>
in Co	oassicurazione in qualità di delegataria;
in Co	oassicurazione in qualità di delegante 🗖
(Bar	rare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l'opzione che interessa)
	PER I SEGUENTI LOTTI
	l fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
	DICHIARA
1)	In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:
	di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;
2)	In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell'U.E.:
	di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi ai lotti cui per cui si intende partecipare per il tramite di una propria sede secondaria:

di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 - comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'ISVAP la nomina del proprio rappresentante fiscale;------(Barrare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l'opzione che interessa) di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO 3) INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di..... ed attesta i seguenti dati: 5 denominazione.....denominazione..... numero di iscrizione.......data di iscrizione codice fiscale......P.IVA: forma giuridica attuale durata della Società/data termine: oggetto dell'attività: titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari, membri del C.d.A.: cognome/nome.... nato ail Codice Fiscale carica nominato il fino al poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) (se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o da procuratore speciale dell'Impresa offerente) che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della gara, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. c), sono: cognome/nome.... codice fiscale, cessato dalla carica di..... in data <u>ovvero</u> che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della gara, ai sensi

(Barrare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa)

dell'art. 38 comma 1 lett. c).

⁵ relativamente al requisito di cui alla al punto 3) per i concorrenti provenienti da altro Stato membro dell'U.E. indicare l'iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati, a <u>pena di esclusione</u>, dal Legale Rappresentante o da procuratore speciale dell'Impresa offerente)

ed inoltre che nel competente Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o analogo registro) compare, ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. 6, il "nulla osta" per tutti i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 dd. 3/6/98 7;

- 4) di non trovarsi <u>in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.</u>, più precisamente:
 - a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965;

b.1) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti: (Barrare con una X l'ipotesi che si intende

- dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale)
 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
 dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);
 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
 non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965;
- c) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); 8
 - c.1) che, per quanto è a propria conoscenza nei confronti (Barrare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale)
 - del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
 - dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
 - dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);
 - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio unico persona fisica, *ovvero* del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

7 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Pertanto conformemente al disposto di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

⁶ disposizioni contro la mafia;

⁸ ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);

- d) che per quanto è a propria conoscenza nei confronti dei soggetti che nell'anno antecedente la data della gara siano cessati dalle cariche indicate nel precedente punto c1) (ove presenti) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);
- e) che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55;9
- f) che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; così come previsto dall'articolo 38, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- g) che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, conformemente alla lett. f) del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- h) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;10
- i) che nei confronti dell'impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti così come previsto dall'articolo 38, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;11
- l) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti:12
- m) in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 68/99 e s.m.i.:

⁹ ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. d) del D.lgs. 163/2006 s.m.i l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

¹⁰ Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

¹¹ ai sensi del comma 1- ter, dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

¹² **Ai fini del comma 1, lettera i) dell'art. 38 del Dlgs. 163/2006,** si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva

		disabili di cui alla legge 68/99 e s.m.i.:
<u>ovv</u>	<u>ero</u>	
		in quanto soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i., di essere in regola con le norme sopra richiamate
		on una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla uazione aziendale)
	n)	che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
	0)	che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di all'art. 38 lettera m- ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m.i. 13
	o.1) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti: (Barrare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale)
		del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
		dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
		dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);
		degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
	nor	n sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 lettera m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
5)	che	e l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S	.: se	de di:, matricola n.:
I.N.A.I.	.L.:	sede di:, posizione/i assicurativa/e n.:
	firm	i iscrizione presso più sedi indicarle tutte; se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono atti, a <u>pena di esclusione</u> , dal Legale Rappresentante o da procuratore speciale dell'Impresa
6)		e l'Impresa sopraindicata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 8/2001;:
		ovvero e l'impresa sopraindicata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, che il periodo di emersione si è concluso:□
(Barrar	re c	on una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla
propria	siti	uazione aziendale)

¹³ ai sensi del comma 1 lett. m- ter dell'art. 38 del Dlgs. 163/2006 l'esclusione opera nei confronti di tutti i soggetti di cui alla lettera b del medesimo comma 1 che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;.

7)	ai fini del comma 1, lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006 con riferimento alla situazione di cui all'art. 2359 del c.c., il concorrente <u>dichiara</u>
	a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' <u>articolo 2359 del codice civile</u> con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
	<u>ovvero</u>
	b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' <u>articolo 2359 del codice civile</u> , e di aver formulato l'offerta autonomamente;
	<u>ovvero</u>
	c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' <u>articolo 2359 del codice civile</u> , e di aver formulato l'offerta autonomamente. <i>14</i>
(Barra	re con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla
proprid	situazione)15
	ed inoltre per tutti i suindicati casi elenca a tal fine il/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione:
,	corre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati, a <u>pena di esclusione</u> , dal Rappresentante o da procuratore speciale dell'Impresa offerente)
8)	di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
9)	avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e segnatamente: della Lettera di invito, del/i Capitolato/i Tecnico/i per il/i Lotto/i a cui partecipa e degli allegati, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi, secondo le prescrizioni medesime;
10)	di riconoscere il Broker, incaricato dall'Ente quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazioni;
11)	di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.
12)	di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l'offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
13)	ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito)16
capo	in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di gruppo alla stessa <u>oppure</u> all'Impresa17, e che si conformerà alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 2006;
14 tale	dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non è tale da influire sulla

formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa (eventuale Busta "Documenti ai sensi dell'art. 2359 C.C.")

¹⁵ Nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

¹⁶ nel caso di R.T.I. (da costituirsi o già costituiti) la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese costituenti o costituite;

<u>ovvero</u>

Nome impresa	Quota di partecipazione al rischio
	%
	(cifre e lettere)
	(cifre e lettere)
(ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione n dividuare quale delegataria l'impresa 19	
dividuare quale delegataria l'impresa 19	nio che saranno eseguite dalle singole im Quota di partecipazione al rischio
dividuare quale delegataria l'impresa 19	nio che saranno eseguite dalle singole im
dividuare quale delegataria l'impresa 19	Quota di partecipazione al rischio (cifre e lettere)
dividuare quale delegataria l'impresa 19	Quota di partecipazione al rischio (cifre e lettere)

19 indicare il nominativo della impresa individuata quale delegataria e delle imprese deleganti

²⁰ nell'ipotesi di coassicurazione l'impresa Delegataria e le deleganti dovranno dichiarare le rispettive quote di partecipazione al rischio, cfr. la lettera di invito per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione

<u>ovvero</u>	
di allegare la certificazione sopra citata in copia conforme all'originale	ב
(Barrare con una X esclusivamente sulla situazione che si intende dichiarare)	
COMUNICA:	
- di autorizzare la Stazione Appaltante a far pervenire le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.	
Lgs. 163/2006, ed ogni altra comunicazione relativa alla presente gara, al seguente numero di fax	
e, tal fine indica che il referente della Società ai fini della presente gara è il	
sig n. di telefono	
LuogoData,	
FIRMA	

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente e/o da procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

Qualora la stessa sia sottoscritta da parte di un procuratore del legale rappresentante, <u>a pena di esclusione</u>, dovrà inoltre essere allegata la relativa procura notarile in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell' art. 19 del D.P.R. 445/2000, ovvero, deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

Nel caso di R.T.I. da costituirsi o già costituiti e/o coassicurazione la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate e/o coassicuratrici;

Relativamente al requisito di cui al punto 3) per i concorrenti provenienti da altro Stato membro dell'U.E. indicare l'iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell'art. 39 del D.l.gs. 163/2006.

Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, **a pena di esclusione** è necessario apporre una **X** esclusivamente sulla/e casella/e □ relativa/e alla/e situazione/i che si intende/ono dichiarare, ovvero, riportare l'opzione che interessa.

Nel caso di caselle \square non barrate/contrassegnate con una X, ovvero, mancando le opzioni di interesse, le relative dichiarazioni si intendono come non rese.

Qualora lo spazio messo a disposizione non sia sufficiente per l'inserimento di tutte le notizie e/o dati richiesti, potranno essere utilizzare le facciate posteriori del presente modello/dichiarazione, oppure, si possono aggiungere uno o più fogli per completare l'inserimento. Anche tali fogli (uniti saldamente agli altri ed alla copia fotostatica del documento di identificazione del sottoscrittore) dovranno essere sottoscritti dalla stessa persona che sottoscrive il presente modello/dichiarazione. Ogni inserimento sia sul retro, che sui fogli aggiuntivi, di notizie e/o dati richiesti, dovrà riportare l'indicazione della lettera della dichiarazione cui si riferisce.

<u>Si invitano</u> le imprese ad utilizzare, ove possibile, il presente Modello Unico predisposto dall'Amministrazione, per semplificare la compilazione e la successiva verifica da parte dell'Ente, nonché, per ridurre la possibilità di commettere errori od omissioni che potrebbero comportare la non ammissione dell'impresa alla gara.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO - SITUAZIONE SINISTRI ULTIMI 3 ANNI (2008 - 2011) - SITUAZIONE AL 06.02.2012

Fonte: Compagnie assicurative Importi al lordo delle franchigie

Nota Bene: Vengono indicati in questo Documento solamente i Rami che hanno subito Sinistri Negli Ultimi 3 anni.

	POLIZZA INCENDIO										
N° Importo Liguidato Liguidato			N° Riservato	Importo Riservato	N°S. S.	N%perti	TOTALE PER ANNO	TOTALE IMPORTI			
2009	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -			
2010	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -			
2011	1	€ 6.150,00	0	€ -	0	0	1	€ 6.150,00			
	1	€ 6.150,00	0	€ -	0	0	1	€ 6.150,00			

POLIZZA ELETTRONICA								
	N° Importo N° Importo N°S. PER Liquidato Liquidato Riservato Riservato S. N°Aperti ANNO TOTALE IMPORTI							
2009	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -
2010	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -
2011	0	€ -	1	€ 4.000,00	0	0	1	€ 4.000,00
	0	€ -	1	€ 4.000,00	0	0	1	€ 4.000,00

POLIZZA FURTO								
	N° Liquidato	The state of the s						
2009	0	€ -	0	€ -	0	1	1	€ -
2010	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -
2011	2	€ 1.330,00	0	€ -	0	0	2	€ 1.330,00
	2	€ 1.330,00	0	€ -	0	1	3	€ 1.330,00

	POLIZZA RCTO								
	N° Importo N° Importo N°S. PER Liquidato Liquidato Riservato Riservato S. N°Aperti ANNO TOTALE IMPORTI							TOTALE IMPORTI	
2009	0	€ -	0	€ -	3	0	3	€ -	
2010	2	€ 471,00	1	€ 500,00	0	0	3	€ 971,00	
2011	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -	
	2	€ 471,00	1	€ 500,00	3	0	6	€ 971,00	

	POLIZZA INFORTUNI								
	N° Importo N° Importo N°S. PER Liquidato Liquidato Riservato Riservato S. N°Aperti ANNO TOTALE IMPORT						ALE IMPORTI		
2009	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€	-
2010	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€	-
2011	0	€ -	0	€ -	0	1	1	€	-
	0	€ -	0	€ -	0	1	1	€	-

Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV)



LOTTO I

Capitolato di Polizza Incendio e Rischi Accessori





Sommario

Definizioni comuni	Pag. 03
Definizioni di settore	Pag. 04
Norme che regolano la gestione del contratto	Pag. 05
Norme che regolano l'assicurazione incendio	Pag. 10
Condizioni particolari	Pag. 12
Norme che regolano la gestione sinistri	Pag. 20
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	Pag. 23
Disposizione finale	Pag. 24
Dichiarazione	Pag. 24
Allegato (Prospetto di offerta)	Pag. 25



Definizioni comuni

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Attività

Quella svolta in qualità di Comune per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

Contraente

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

Franchigia

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Polizza/Capitolato

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Allegato (Prospetto di offerta)

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Retribuzione

Ai fini del conteggio del premio quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente, ricevono a compenso delle loro spettanze.



Rischio	
La probabilità del verificarsi del sinistro.	
Scoperto	
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.	
Sinistro	
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.	
Società	
L'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.	
Definizioni di settore	
Fabbricato	
qualsiasi titolo. Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impigienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobitelevisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o de ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici. Partita di polizza Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed a	recinzioni ianti idrici ili, antenna estinazione
unico tasso.	
Patrimonio mobiliare	
Contenuto in genere, compresi quadri e oggetti d'arte, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fauso/proprietà del Contraente, comprese le merci con la sola esclusione: di quanto definito alla voce fabbricati; dei veicoli iscritti al PRA; di quanto assicurato con Capitolato All risks Elettronica n stipulato con la Assicurazioni.	
Ubicazione del rischio	
Ovunque si svolgono le attività del Contraente	
Data	
La Società Il Contraent	e



Norme che regolano la gestione del contratto

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.



In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

• che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;



- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento del servizio, avverrà da parte dell'Ente direttamente alle Compagnie assicuratrici, su indicazione ricevuta dal Broker che ne cura la preventiva verifica e le scadenze, comunicandole nei termini prestabiliti dal Comune.
- In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto varrà, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale indicata nella "Lettera d'invito". La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)
- e) sinistri senza seguito

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta).

Art. 1.18 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente



assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per "fabbricati" e "contenuto" non superiori a $\leq 4.000000,00$.

Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti (fermi i tassi di premio stabiliti nella scheda di offerta).

Il Contraente si impegna (e tale impegno è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 60 giorni da detta sopravvenienza, i dati relativi al nuovo insediamento nonché a dichiarare le somme da assicurare per le singole partite dello stesso.

Entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

- atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sulla base dei tassi, indicati nella scheda di offerta, applicati alle singole partite per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento ed il termine dell'annualità assicurativa.
- atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data



La Società	Il Contraente



Norme che regolano l'assicurazione Incendio

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

incendio;

- fulmine:
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione
- implosione
- danni agli effetti personali di dipendenti

La Società rimborsa, altresì, entro il limite del 10% dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione:
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- g. determinati da mareggiate;
- h. dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione

Art 2.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono invece indennizzabili, entro il limite del 10 % del valore assicurato per la partita "*Patrimonio Mobiliare*":
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette



stereotipe, rami per incisioni e simili.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 2.4 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.5 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività.

Data	
La Società	Il Contraente



Condizioni particolari

Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 3.2 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 3.3 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

Art. 3.4 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi.

E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 3.5 – Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 3.6 - Rovina di ascensori

Danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 3.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 3.8 - Onda sonica

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 3.9 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.



Art. 3.10 - Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 3.11 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di guasto o di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;

Art. 3.12 - Rigurgiti acque di scarico

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati. Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi, anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni;

Art. 3.13 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti nel presente Capitolato, a seguito di danno provocato da fatto accidentale dell'Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente Capitolato.

Art. 3.14 - Danni conseguenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dal presente Capitolato i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con il presente Capitolato.

Art. 3.15 - Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

Art. 3.16 - Fenomeno elettrico



La Società risponde dei danni causati alle apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche, compresi i circuiti, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto.

Art. 3.17 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 3.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

Art. 3.19 - Onorari dei periti

La Società rimborserà la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato, ai sensi del presente Capitolato, sia tenuto a fornire alla Società in caso di sinistro.

Art. 3.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 3.21 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

Art. 3.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 3.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro

Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

Art. 3.24 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi del presente Capitolato .



L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione comprende anche i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli
 dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle
 anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante della Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Art. 3.25 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
- b) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;

Art. 3.26 – Grandine (garanzia integrativa)

A precisazione di quanto definito nell'Art. 3.25, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, nei limiti di quanto previsto nel capitolato.

Art. 3.27 - Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;



- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività del Contraente.

Perché la garanzia sia operativa, l'attività svolta in tali fabbricati non deve essere stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

Art. 3.28 - Acqua piovana

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 8 cm. sul livello del pavimento dei locali;

Art. 3.29 – Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

La Società risponde:

- dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppi, caduta di aeromobili, missili ed altri
 corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto
 popolare, sciopero, sommossa, nonchè in conseguenza di atti vandalici o dolosi;
- 2) degli altri danni causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o no del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

Sono compresi i vandalismi, i guasti, le rotture ed in genere tutti i danni subiti dalle cose assicurate, verificatisi in occasione di furto e/o rapina, restando inteso che la presente garanzia non opera relativamente alle cose rubate, rapinate o sottratte.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, é operativa anche per i danni avvenuti nel corso di serrate o di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 - anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Art. 3.30 – Terrorismo e sabotaggio organizzato

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.



Art. 3.31 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 8 cm. dal pavimento.

Art. 3.32 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente Capitolato di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 3.33 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche

Si da atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 3.34 - Rimpiazzo combustibile

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in dal presente Capitolato o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Art. 3.35 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.36 - Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita del presente Capitolato separatamente considerata.

Art. 3.37 - Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c. dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. 3.38 - Spese di ricerca e riparazione guasti



La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base al presente Capitolato, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Art. 3.39 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3.40 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di Capitolato.

Art. 3.41 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'art. 3.18 (Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro).

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".



Art. 3.42 - Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri.

Art. 3.43 – Colaggio da impianti fissi di estinzione

A parziale deroga dell'art. 4.11 sub c), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altro agente estinguente a seguito di rottura accidentale di impianti fissi di estinzione, comprese le relative alimentazioni.

Restano esclusi i danni:

- a) causati da gelo, ancorché dovuto a rottura;
- b) di umidità e stillicidio;
- c) causati da usura, corrosione e mancata manutenzione;
- d) verificatisi in occasione di lavori di installazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, riparazione, collaudo, prove e modifiche sia dell'impianto sia dei locali protetti.

La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca, compresa la rottura ed il ripristino delle opere murarie, e la riparazione delle rotture di detti impianti.

Data	
La Società	Il Contraente



Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna:
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

- I Fabbricati Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come di seguito definito.
- II Patrimonio Mobiliare (Contenuto) Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il *Patrimonio Mobiliare* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
- a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- b. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
- c. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Patrimonio Mobiliare", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.



Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà.

Art. 4.5 - Mandato dei Periti

I Periti e/o esperto del settore devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilitá del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

Art. 4.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.



L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile

La Società	Il Contraente
Data	



Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzia	Limiti di indennizzo/risarcimento	Franchigia	Scoperto
Acqua condotta	Max. € 50.000 per sinistro / €	€ 500,00 per	
(Art. 3.11)	100.000 per anno	sinistro	
Rigurgiti acque di scarico	Max. € 50.000 per sinistro / €	€ 1.000,00 per	
(Art. 3.12)	100.000 per anno	sinistro	
Rottura lastre di cristallo (Art. 3.13)	Max. € 15.000 per sinistro e per anno	€ 500,00 per sinistro	
Fenomeno elettrico (Art. 3.16)	Max. € 75.000 per sinistro / € 200.000 per anno	€ 1000,00 per sinistro	
Spese di demolizione e sgombero (Art. 3.18	Max. € 300.000,00 per sinistro e per anno		
Onorari periti (Art. 3.19)	Max. € 60.000,00 per sinistro e per anno		
Onorari architetti, ingegneri, consulenti (Art. 3.20)	Max. € 60.000,00 per sinistro e per anno		
Anticipo indennizzi (Art. 3.23)	Max. 50% dell'indennizzo per sinistri di importo minimo €. 100.000,00		
Ricorso terzi (Art. 3.24)	Max. € 2.000.000,00 per sinistro e per anno		
Eventi atmosferici (Art. 3.25)	Max. 60% della somma assicurata	€. 2.500,00 per sinistro	10% per sinistro
Grandine (garanzia integrativa) (Art. 3.26)	Max. €. 50.000,00 per sinistro e per anno	€. 2.500,00 Per sinistro	10% per sinistro
Neve, giaccio e gelo (Art. 3.27)	Max. € 1.000.000,00 per sinistro e per anno	€. 5.000,00 per sinistro	10% per sinistro
Acqua piovana (Art. 3.28)	Max. € 50.000 per sinistro / € 100.000 per anno	€. 5.000,00 per sinistro	
Eventi sociopolitici (Art 3.29)	Max. 50% della somma assicurata	€.10.000,00 per sinistro	10% per sinistro
Terrorismo e sabotaggio organizzato (Art. 3.30)	Max. 30% della somma assicurata	€.10.000,00 per sinistro	10% per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. 3.31)	Max. 40% della somma assicurata	€. 30.000,00 per sinistro	10% per sinistro
Rimpiazzo combustibile (Art. 3.34)	Max. € 15.000,00 per sinistro e per anno		
Dispersione liquidi (Art. 3.37)	Max. €. 10.000,00 per sinistro e per anno		
Spese di ricerca e riparazione guasti (Art. 3.38)	Max. € 26.000,00 per sinistro e per anno	€ 250,00 per sinistro	



Differenziale storico ed artistico (Art. 3.39)	Max. € 1.000.000,00 per sinistro e per anno		
Terremoto (Art. 3.41)	Max. 50% della somma assicurata	€ 30.000 per sinistro	10% per sinistro
Furto fissi ed infissi (Art. 3.42)	Max. € 15.000,00 per sinistro e per anno		
Colaggio da impianti fissi di estinzione (Art. 3.43)	Max. € 10.000,00 per sinistro e per anno		



Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro;
- Art. 1.8 Durata del contratto:
- Art. 1.10 Foro competente;
- Art. 1.13 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- Art. 1.14 Clausola Broker;

Data

Art. 1.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società	Il Contraente



ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO:	Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV) 00468090188
2	DURATA CONTRATTUALE:	Anni uno (1) Dalle ore 24,00 del 30.04.2012 Alle ore 24,00 del 30.04.2013 Frazionamento: Annuale
3	RISCHIO ASSICURATO:	Incendio e rischi accessori
4	SOMME ASSICURATE: - Fabbricati - Patrimonio mobiliare (Contenuto) - Ricorso Terzi	€ 7.450.000,00 € 215.000,00 € 2.000.000,00
5	PREMIO ANNUO LORDO: - Fabbricati tasso lordo per mille	€. €.
6	Terrorismo e sabotaggio organizzato (garanzia Art. 4.29) tasso netto per mille	



7	COMPLESSIVO (Base per l'aggiudicazione dell'appalto)	€.
8	ACCETTAZIONE	
D.M. n., dichian quant'al	del pubblicato sulla Ga ra di aver esaminato in ogni sua parte la le	'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o azzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del ettera di invito/bando di gara ed il presente capitolato e cettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le
9	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI	DATI PERSONALI
	aente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. , atà ed il Broker.	autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente,
Data		
La S	Società	Il Contraente

PREMIO LORDO ANNUO

Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV)



LOTTO II

Capitolato di Polizza Elettronica





Sommario

Definizioni comuni	Pag. 03
Definizioni di settore	Pag. 04
Norme che regolano la gestione del contratto	Pag. 05
Norme che regolano l'assicurazione elettronica	Pag. 09
Condizioni particolari	Pag. 12
Norme che regolano la gestione sinistri	Pag. 14
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	Pag. 17
Disposizione finale	Pag. 18
Dichiarazione	Pag. 18
Allegato (Prospetto di offerta)	Pag. 19



Definizioni comuni

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Attività

Quella svolta in qualità di Comune per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

Contraente

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

Franchigia

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Polizza/Capitolato

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Allegato (Prospetto di offerta)

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.



Scoperto	
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.	
Sinistro	
l verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.	
Società	
'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.	
Definizioni di settore	
Enti assicurati	
. sistema elettronico di elaborazione dati, personal computer, stampanti, server di rete, comprese t macchine e apparecchiatura ad esso collegate; 2. apparecchiatura di audio-fono-video riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiettroniche in genere (apparecchiature elettromedicali, sanitarie, centralini, fotocopiatrici, rile d'ingresso e/o uscita dipendenti, registratori di cassa, telefax, telex, etc.) e quant'altro similare di pre dell'Assicurato, in locazione, uso, comodato o comunque nella disponibilità dell'Assicurato ed ovubicati.	hiatura evator oprietă
Partita di polizza	
Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicanico tasso.	cato ur
Maggiori costi	
costi sostenuti dal Contraente, in eccesso rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle fu volte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.	ınzion
Supporto dati	
nastri, i dischi, le schede perforate ed altri supporti dati qui non definiti.	
Ubicazione del rischio	
locali di proprietà o in uso al Contraente, o al di fuori degli stessi per quegli enti per i quali è comp 'utilizzazione esterna.	atibile
Data	
La Società Il Contraente	



Norme che regolano la gestione del contratto

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.



In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

• che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;



- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento del servizio, avverrà da parte dell'Ente direttamente alle Compagnie assicuratrici, su indicazione ricevuta dal Broker che ne cura la preventiva verifica e le scadenze, comunicandole nei termini prestabiliti dal Comune.
- In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto varrà, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale indicata nella "Lettera d'invito". La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- f) sinistri denunciati;
- g) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- h) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- i) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)
- j) sinistri senza seguito

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta).

Art. 1.18 – Regolazione conguaglio del premio



Il premio è anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di Offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

Doto

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data	
La Società	Il Contraente



Norme che regolano l'assicurazione Elettronica

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente delle perdite e/o danni improvvisi ed imprevisti causati alle partite assicurate, siano esse in funzione o ferme, vengano smontate, rimosse, rimontate per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano istallate in altra sede, sempre però nei limiti delle ubicazioni indicate nel presente contratto.

Ai fini della presente assicurazione, per perdite o danni improvvisi ed imprevisti, si devono intendere le perdite ed i danni causati da:

- 1) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- 2) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
- 3) difetti di costruzione o del materiale, errori di progettazione e di montaggio;
- 4) ostruzione da, o introduzione, di corpi estranei;
- 5) caduta, urto, collisione o eventi similari;
- 6) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
- 7) incendio o da opere di spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione, caduta di aerei o di oggetti caduti da essi, superamento del muro del suono;
- 8) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento ghiacci, eventi atmosferici in genere, allagamento, inondazione, terremoto, valanghe e eruzioni vulcaniche;
- 9) qualsiasi altro evento che non sia espressamente escluso al successivo art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione Esclusioni).

Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni e/o perdite causati da:

- 1) dolo dell'Assicurato/Contraente, intendendosi per tale esclusivamente il Legale Rappresentante;
- 2) costi sostenuti per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato, a meno che tale registrazione o rettifica sia resa necessaria da un sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto;
- 3) deperimento, logoramento, corrosione, ruggine, incrostazioni ossidazione che siano naturale conseguenza dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- 4) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate:
- 5) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
- 6) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
- 7) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 8) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- 9) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;



- 10) verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio;
- 11) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atmosferiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
- 12) Causati da atti di terrorismo o sabotaggio informatico perpetuato da terzi attraverso crimini informatici (Cyber risk)

Art 2.3 – Partite e somme assicurate

Partita 1)	Beni posti all'interno	€.33.350.000
Partita 2)	Beni ad impiego mobile	€ 0.
Partita 3)	Beni posti all'aperto	€. 4.800,00
Partita 4)	Maggior costi	€. 9.000,00
Partita 5)	Ricostruzione dati	€. 9.000,00

Le somme assicurate sono indicate separatamente per ciascuna partita nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 2.4 – Supporto di dati e ricostruzione archivi

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alla Partita "Supporto Dati" indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza.

In caso di danno, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 2.5 – Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato nei termini di quanto definito alla Partita "Maggiori Costi".

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- 1) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- 2) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- 3) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde di maggiori costi dovuti a:

- 1) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- 2) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- 3) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato;
- 4) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e cioè, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.

Nei limiti dell'indennizzo convenuto, l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato.



Art. 2.6 – Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti od i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici (ivi compresi i costi di ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista normalmente nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- 1) controlli di funzionalità;
- 2) manutenzione preventiva;
- 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- 4) eliminazione dei danni e dei disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterna.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Sono compresi in garanzia anche i danni da fenomeno elettrico che non interessino gli impianti di protezione e stabilizzazione. In assenza di detti impianti, i danni saranno risarciti con i limiti indicati nel capitolato.

Art. 2.7 – Conservazione degli enti assicurati - Diritto di accesso e di ispezione della Società

I beni assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conformi al loro uso. La Società ha diritto di accertare, in ogni ragionevole momento e a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza dei beni assicurati.

Art. 2.8 - Franchigia

Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la Franchigia per sinistro prevista nel capitolato, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati che siano indicate espressamente per particolari garanzie.

Art. 2.9 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività.

Data/	
La Società	Il Contraente



Condizioni particolari

Art. 3.1 - Parificazione danni

Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dalle Autorità, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l'evento dannoso.

Art. 3.2 – Eventi sociopolitici

A deroga dell'Art.2.2 (Delimitazione del rischio - Esclusioni), la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio.

Art. 3.3 - Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche

In caso di terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive, a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini del presente contratto.

Art. 3.4 - Onorari Periti

La Società risarcirà la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società a termini di polizza.

Art. 3.5 – Reintegro delle somme assicurate

In caso di sinistro, nei limiti dei massimi risarcimenti previsti, la somma assicurata è automaticamente, e con effetto dalla data del sinistro stesso, reintegrata nel valore originario.

Art. 3.6 – Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate; sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

Art. 3.7 – Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro.

Art. 3.8 - Rivalsa

A deroga dell'art. 1916 Codice Civile, la Società rinuncia al diritto di rivalsa verso responsabili del sinistro eccetto il caso ove sia l'Assicurato a far valere tale facoltà.

Art. 3.9 – Imposta sul Valore Aggiunto

In caso di danno, l'IVA relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro risarcibile, fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alle somme assicurate per ciascun bene andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.



Art. 3.10 – Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, con i limiti previsti dal capitolato, dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sulla indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo sessanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo e a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia stata aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, dietro richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistere il diritto all'indennizzo o l'adempimento degli obblighi, previsti dal presente contratto, a carico dell'Assicurato.

Data	
La Società	Il Contraente



Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

I) ENTI ASSICURATI

Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente il valore di riacquisto dell'ente nuovo (qualora lo stesso non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento). Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle condizioni appresso specificate:

- 1) Nel caso di danni suscettibili di riparazione, la Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
 - a) la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
 - b) la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
 - c) i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
 - d) riparazioni provvisorie.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche e/o migliorie effettuate al momento delle riparazioni. Se alcune parti sono irriparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

- 2) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - a) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso;



b) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimati al punto a), defalcato dall'importo stimato al punto b).

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo e uguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizioni che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.

II) SUPPORTO DATI - MAGGIORI COSTI - Vale quanto già disciplinato all'interno delle definizioni e/o articoli di interesse.

Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito. Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari al 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza col massimo di Euro 10.500,00.=.

Art. 4.5 – Mandato dei periti

I Periti e/o esperti del settore devono:

- 6) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 7) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate:
- 8) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 9) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 10)procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilitá del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.



Art. 4.6 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

Art. 4.7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.8 – Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

La Società	Il Contraente



Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzia	Limiti di indennizzo/risarcimento	Franchigia	Scoperto
Franchigia frontale (Art.2.8)		€. 250,00 per sinistro	
Danni da fenomeno elettrico (Art. 2.6)		€. 500,00 per sinistro	10%
Eventi sociopolitici (Art. 3.2)	Max. 50% della somma assicurata	€. 2.500,00	10%
Terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche (Art. 3.3.)	Max. 50% della somma assicurata	€. 2.500,00	10%
Onorari Periti (Art. 3.4)	Max. €. 16.000,00 per sinistro e per anno		
Conduttori esterni alle cose assicurate (Art.3.6)		€. 500,00 Per sinistro	10%
Spese di demolizione e sgombero (Art. 3.7)	Max. €. 50.000,00 per sinistro e per anno		
Anticipo indennizzi (Art. 3.10)	Max. 50% dell'indennizzo per sinistri di importo minimo €. 100.000,00		

Data	
La Società	Il Contraente



Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro;
- Art. 1.8 Durata del contratto;
- Art. 1.10 Foro competente;
- Art. 1.13 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- Art. 1.14 Clausola Broker;

Data

Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società	Il Contraente



ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO:	Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario 00468090188
2	DURATA CONTRATTUALE:	Anni uno (1) Dalle ore 24,00 del 30.04.2012 Alle ore 24,00 del 30.04.2013 Frazionamento: Annuale
3	RISCHIO ASSICURATO:	Apparecchiature elettroniche
4	SOMME ASSICURATE: - Beni posti all'interno - Beni ad impiego mobile - Maggiori costi - Ricostruzione dati	€ 33.350,00 € 4.800,00 € 9.000,00. € 9.000,00.
5	PREMIO ANNUO LORDO: - Beni posti all'interno tasso lordo per mille	 €. €. €. €.
6	PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (Base per l'aggiudicazione dell'appalto)	€.



7	ACCETTAZIONE	
La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito/bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.		
8	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	aente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati tà ed il Broker.	i personali, disgiuntamente,
Data		
La	Società	Il Contraente

Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV)



LOTTO III

Capitolato di Polizza Furto/Rapina Contenuto – Furto/Rapina Portavalori





Sommario

Definizioni comuni	Pag. 03
Definizioni di settore	Pag. 04
Norme che regolano la gestione del contratto	Pag. 05
Norme che regolano l'assicurazione furto/rapina	Pag. 09
Condizioni particolari	Pag. 11
Norme che regolano la gestione sinistri	Pag. 13
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	Pag. 15
Disposizione finale	Pag. 16
Dichiarazione	Pag. 16
Allegato (Prospetto di offerta)	Pag. 17



Definizioni comuni

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Attività

Quella svolta in qualità di Comune per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

Contraente

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

Franchigia

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Polizza/Capitolato

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Allegato (Prospetto di offerta)

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.



La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
L'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.
Definizioni di settore
Partita/Sezione
Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicat un unico tasso.
Contenuto
Contenuto in genere, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso/proprietà del Contraente comprese le merci con la sola esclusione: > dei veicoli iscritti al PRA; > di quanto assicurato con Capitolato all-risks Elettronica n stipulato con la
Ubicazione del Rischio
Le sedi e/o filiali del Contraente, di proprietà o in uso.
Valori
La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefonich ed autostradali a consumo.
Data
La Società Il Contraente

Scoperto



Norme che regolano la gestione del contratto

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro



Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.



In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento del servizio, avverrà da parte dell'Ente direttamente alle Compagnie assicuratrici, su indicazione ricevuta dal Broker che ne cura la preventiva verifica e le scadenze, comunicandole nei termini prestabiliti dal Comune.
- In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto varrà, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale indicata nella "Lettera d'invito". La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- k) sinistri denunciati;
- 1) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- m) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- n) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)
- o) sinistri senza seguito

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta).



Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

Data

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società	Il Contraente



Norme che regolano l'assicurazione Furto/Rapina

Sezione I - Furto/Rapina Contenuto

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento delle cose oggetto della garanzia anche se di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata, causati da:

A) Furto

A condizione che l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- 1. violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili
- 2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- 3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa inoltre a furto commesso:

- 4. attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
- 5. con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;

B) Rapina ed estorsione

Avvenuta nei locali assicurati anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevati dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

Art. 2.2 – Franchigia frontale

Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la Franchigia per sinistro prevista nel capitolato, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati che siano indicate espressamente per particolari garanzie.

Art. 2.3 - Delimitazione dell'assicurazione /Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
- b. causati o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c. verificatisi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto, terremoto;
- d. verificatisi in occasione di contaminazioni radioattive, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- e. commessi e/o agevolati con dolo o colpa grave dai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato durante l'orario di lavoro; nonché dai dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- f. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio provocati dall'autore del reato.



Sezione II - Furto/Rapina Portavalori

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione è riferita a tutti i dipendenti del Contraente quando svolgono, per conto del medesimo, la mansione di portavalori.

- **A.** L'assicurazione è prestata contro:
 - il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone assicurate, adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

- **B.** L'assicurazione è operante a condizione che:
 - le persone addette non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni, e dipendenti del Contraente; limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti";
 - le persone addette non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di Euro 1.500,00, come estensione di altra garanzia;
 - l'attività sia svolta soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

Art. 2.2 – Franchigia frontale

Data

Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la Franchigia per sinistro prevista nel capitolato, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati che siano indicate espressamente per particolari garanzie.

La Società	Il Contraente



Condizioni particolari

Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale

A deroga di quanto disposto dall'art. 1907 Codice Civile, l'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 3.2 - Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti. Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato.

Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Art. 3.3 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente/Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione mentre il resto spetta alla Società.

Art. 3.4 - Furto, rapina, estorsione con uso di veicoli ricoverati nei locali o nell'area del Contraente

Qualora il furto o la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, con i limiti previsti dal capitolato.

Art. 3.5 - Anticipo dell'indennizzo

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con i limiti previsti dal capitolato, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro. L'obbligazione della Società decorrerà dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.

Art. 3.6 - Titoli di credito

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
- b. l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento se consentita i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.7 – Mezzi di chiusura

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di



mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, dovrà essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti e con altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fissate nel muro. Nelle inferiate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali.

Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti, inferriate e vetrate, non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia opererà con uno scoperto sull'importo del danno liquidato a termini di polizza, con i limiti previsti dal capitolato.

Art. 3.8 – Atti vandalici

L'assicurazione è prestata anche per i danni a seguito di atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; la garanzia si intende prestata con i limiti previsti dal capitolato.

Art. 3.9 – Guasti causati alle cose assicurate

L'assicurazione è prestata anche per i danni alle cose assicurate causati dai ladri a in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati.

Art. 3.10 – Guasti cagionati dai ladri

In occasione di furto, estorsione e rapina consumati o tentati, l'assicurazione è prestata anche per danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compreso camere di sicurezza e armadi corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte.

Art. 3.11 – Scippo

L'assicurazione copre il furto commesso strappando di mano o di dosso i beni assicurati nei limiti della somma assicurata.

Art. 3.12 - Furto con destrezza

L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto. La garanzia è prestata con I limiti previsti dal capitolato.

Art. 3.13 – Infedeltà dei dipendenti

La Società presta la garanzia, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La Società	Il Contraente
Data	



Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 4.4 – Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito. Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 5.000,00.



Art. 4.5 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro):
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.6 – Mandato dei Periti

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.

Art. 4.7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impegnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.8 – Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.



Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzia	Limiti di indennizzo/risarcimento	Franchigia	Scoperto
Franchigia frontale		€. 250,00	
(Art. 2.2 – sezioni I e II)		per sinistro	
Uso di veicoli ricoverati			
nei locali o nell'area del			20%
Contraente			2070
(Art. 3.4)			
Anticipo indennizzi	Max. 50% per danni di almeno €.		
(Art. 3.5)	25.000,00		
Mezzi di chiusura			20%
(Art. 3.7)			20%
Atti vandalici	May & 5,500,00 per sinistra		
(Art. 3.8)	Max. €. 5.500,00 per sinistro		
Guasti cagionati dai ladri	May 6 5 500 00 man sinistra		
(Art. 3.10)	Max. €. 5.500,00 per sinistro		
Scippo		€. 250,00	
(Art. 3.11)		per sinistro	
Furto con destrezza	Mars C 2500 00 man sinistra	€. 250,00	
(Art. 3.12)	Max. €. 2.500,00 per sinistro	per sinistro	

Data	
La Società	Il Contraente



Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.13 – Assicurazioni presso diversi assicuratori;

Art. 1.14 - Clausola Broker;

Data

Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Il Contraente



ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO:	Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV) 00468090188
	C.F. P. IVA	
2	DURATA CONTRATTUALE:	Anni uno (1) Dalle ore 24,00 del 30.04.2012 Alle ore 24,00 del 30.04.2013 Frazionamento: Annuale
3	RISCHIO ASSICURATO:	Furto/Rapina contenuto e Furto/Rapina portavalori
	SOMME ASSICURATE:	
4	- Sezione I Partita 1 Contenuto Partita 2 Valori in:	€ 30.000,00
4	- casseforti o armadio corazzato- Sezione II	€ 4.000,00
	Furto/Rapina portavalori	€ 2.500,00
	PREMIO ANNUO LORDO:	
	- Sezione I	
	Partita 1 Contenuto tasso lordo per mille	€.
5	Partita 2 Valori in:	
J	- casseforti o armadio corazzato tasso lordo per mille	€.
	- Sezione II	C.
	Furto/Rapina portavalori	
	tasso lordo per mille	€.
	DDEMIO I ODDO ANNIJO	
7	PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (Base per l'aggiudicazione dell'appalto)	€.
8	ACCETTAZIONE	
Societ	tà autorizzata all	l'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAl



quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente,

Data	
La Società	Il Contraente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

la Società ed il Broker.

Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV)



LOTTO IV

Capitolato di Polizza Infortuni





Sommario

Definizioni comuni	Pag. 03
Definizioni di settore	Pag. 04
Norme che regolano la gestione del contratto	Pag. 06
Norme che regolano l'assicurazione infortuni	Pag. 10
Condizioni particolari	Pag. 14
Norme che regolano la gestione sinistri	Pag. 17
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	Pag. 18
Disposizione finale	Pag. 19
Dichiarazione	Pag. 19
Allegato (Prospetto di offerta)	Pag. 20



Definizioni comuni

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Attività

Quella svolta in qualità di Comune per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

Contraente

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

Franchigia

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Polizza/Capitolato

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Allegato (Prospetto di offerta)

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Retribuzione

Ai fini del conteggio del premio quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente, ricevono a compenso delle loro spettanze.



Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Scoperto

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.

Definizioni di settore

Infortunio

Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Inabilità Temporanea

Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato di attendere alle attività assicurate.

Invalidità Permanente da Infortunio

Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di infortunio.

Invalidità Permanente da Malattia

Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di malattia.

Ingessatura

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in istituti di cura o ambulatori medici.

Istituti di cura

Ospedali, cliniche, case di cura, pubblici o privati, autorizzati a termini di legge al ricovero dei malati e/o infortunati.

Malattia

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Ricovero

Degenza in istituto di cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative.



Data	
La Società	Il Contraente



Norme che regolano la gestione del contratto

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.



In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

• che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;



- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento del servizio, avverrà da parte dell'Ente direttamente alle Compagnie assicuratrici, su indicazione ricevuta dal Broker che ne cura la preventiva verifica e le scadenze, comunicandole nei termini prestabiliti dal Comune.
- In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto varrà, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale indicata nella "Lettera d'invito". La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- p) sinistri denunciati;
- q) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- r)sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- s) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)
- t) sinistri senza seguito

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta).

Art. 1.18 – Regolazione e conguaglio del premio



Il premio è anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di Offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data	
La Società	Il Contraente



Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale, purché il Contraente ne abbia interesse, per gli infortuni professionali che le categorie assicurate, di cui all'allegato prospetto d'offerta, subiscano durante l'espletamento di qualsiasi incarico o mansione svolto per conto dell'Ente, ivi compresi, per le categorie interessate, il rischio in itinere ed i trasferimenti in genere.

Il Contraente è esonerato dal comunicare preventivamente le generalità degli assicurati.

La Società può comunque procedere alla verifica presso il Contraente dei dati relativi alle persone assicurate, attraverso la consultazione di documentazione comprovante lo stato del rischio.

- a) AMMINISTRATORI: l'assicurazione vale per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività dell'Ente o durante lo svolgimento di attività effettuate per conto dell'Ente.
 - S'intendono compresi anche gli infortuni subiti durante il trasferimento dalla propria residenza ai luoghi oggetto delle attività.
- b) DIPENDENTI: l'assicurazione vale per gli infortuni professionali subiti durante lo svolgimento della propria attività, comprese le missioni compiute per conto dell'Ente di appartenenza.
 - S'intendono compresi anche gli infortuni subiti durante il trasferimento dalla propria residenza ai luoghi oggetto della propria attività.
- c) VOLONTARI: l'assicurazione vale per gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività effettuate su incarico dell'Ente, svolte anche a titolo gratuito.
 - S'intendono compresi anche gli infortuni subiti durante il trasferimento dalla propria residenza ai luoghi oggetto delle attività.
- d) PARTECIPANTI CORSI DI DANZA CLASSICA E TOTAL BODY: l'assicurazione vale per gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività inerenti i corsi di danza classica e total body.
 - S'intendono compresi anche gli infortuni subiti durante il trasferimento dalla propria residenza ai luoghi oggetto delle attività.

Art. 2.2 - Rischi inclusi nell'assicurazione

Sono compresi nell'assicurazione:

- asfissia non di origine morbosa
- gli avvelenamenti acuti e le intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione di cibo o assorbimento sostanze
- i morsi di animali, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termine di Capitolato;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- l'annegamento;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- l'assideramento o il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- le ernie traumatiche nonché le lesioni muscolari e tendinee da sforzo (esclusi gli infarti);
- gli infortuni sofferti in conseguenza di contatto con sostanze corrosive
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;



- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, purchè l'assunzione di queste ultime abbia comprovato carattere terapeutico ed esclusi quelli sofferti alla guida di mezzi di locomozione;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici ed altre calamità naturali nonché, a condizione che l'Assicurato non abbia preso parte attiva a tali eventi, gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti, tumulti popolari, atti di vandalismo, attentati e atti di terrorismo.

Art. 2.3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dall'uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- b) dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere;
- c) dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) a livello professionistico, salvo che si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura o di gare podistiche, di bocce, ginnastica, pattinaggio, golf, pesca senza uso di autorespiratore, squash, scherma, tennis, regate veliche escluse quelle di altura, gare e/o partite aziendali e/o aventi carattere ricreativo o di attività ciclo amatoriali;
- d) da guerra e/o insurrezioni;
- e) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
- g) da abuso di psicofarmaci e/o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o di allucinogeni;
- h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- i) da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- j) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.

Art. 2.4 – Categorie e somme assicurate

Le somme assicurate sono quelle indicate nell'Allegato (Prospetto di Offerta).

Art. 2.5 - Assicurabilità

Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

L'assicurazione non vale, inoltre, per le persone di età superiore a 80 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale successiva.

Art. 2.6 - Limiti territoriali

La presente assicurazioni vale per il mondo intero.

Art. 2.7 - Morte

La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguenti ad un infortunio risarcibile a termini di Capitolato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.

Art. 2.8 Invalidità Permanente



Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza - entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30-06-1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista.

Per gli Assicurati mancini, le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precisata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale.

Si precisa che in caso di invalidità accertata di grado pari o superiore al 60%, la Società liquiderà l'intera somma prevista per il caso di invalidità permanente.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 2.9 - Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede rimborso nel caso contrario.

Art. 2.10 - Spese mediche da infortunio

In caso di infortunio indennizzabile a termini di Capitolato, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato, le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti e sostenute:

- a) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato (rette di degenza, oneri medici, chirurgo, aiuto chirurgo, anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali, ecc.);
- b) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- c) per visite mediche specialistiche e acquisti di medicinali;
- d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica e operativa;
- e) per analisi e accertamenti diagnostici strumentali anche specialistici quali ad esempio:
 - tac (tomografia assiale computerizzata), ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare
 - diagnostici di laboratorio, per esami clinici, immunologici, microscopici;
 - diagnostici radiologici, radioscopie, radiografie, stratigrafie, angiografie;
 - per analisi e accertamenti diagnostici strumentali anche specialistici quali ad esempio:
- f) per terapie fisiche anche specialistiche quali, ad esempio:
 - laser terapia, chiro-terapia, chinesi-terapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconi-terapia, masso-terapia;
- g) per presidi ortopedici, limitatamente a corsetti ortopedici per scoliosi e artrosi, protesi e tutori di funzione arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari;
- h) per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti a eliminare danni estetici conseguenti all'infortunio denunciato;
- i) per cure termali effettuate nei 90 giorni successivi all'infortunio denunciato;
- j) per trasporto dell'infortunato con qualsiasi mezzo dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura o di pronto soccorso.



Si precisa che la predetta elencazione è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Si precisa inoltre che il rimborso delle spese previste dal presente capitolato, sarà effettuato a cure ultimate e dietro presentazione dei documenti in originale, che giustifichino le spese sostenute.

Art. 2.11 – Diaria da ricovero

La Società garantisce la diaria da ricovero da Infortunio per gli Assicurati appartenenti alle categorie per le quali tale garanzia è prevista nel prospetto d'offerta.

La Società	Il Contraente
Data	
I loto	



Condizioni particolari

Art. 3.1 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, a deroga di quanto disposto dell'art. 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

Art. 3.2 - Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Capitolato, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 Codice Civile.

Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Art. 3.3 - Esposizione agli elementi

La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle norme che regolano l'assicurazione Infortuni, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

Art. 3.4 - Ernie traumatiche e da sforzo

A specificazione di quanto disposto all'art. 2.2 (Rischi inclusi nell'assicurazione), si conviene che l'assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, ove prevista, le ernie da causa violenta, con l'intesa che:

- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l'indennizzo per il solo caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata;

Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, come previsto dalle norme che regolano la gestione dei sinistri.

Art. 3.5 - Rischio Volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei, effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereoclubs.

Agli effetti della presente garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e terminato nel momento in cui ne discende.

Nel caso in cui il presente Capitolato sia cumulativo, la somma delle garanzie da questa previste non potrà superare, complessivamente per aeromobile, i capitali di:

- Euro 10.000.000,00= per il caso di morte;
- Euro 10.000.000,00= per il caso di invalidità permanente.

Art. 3.6 - Rischio guerra



La garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.

Art. 3.7 - Esonero denuncia di infermità e difetti

Fermo restando quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, si dà atto che il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti, infermità o mutilazioni cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, l'indennità per Invalidità Permanente sarà liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 3.8 - Indennità supplementare in caso di commorienza

Se il medesimo infortunio provoca la morte dell'Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato e se i loro figli minorenni risultano beneficiari dell'assicurazione, la Società paga una seconda volta la somma convenuta per il caso Morte, con i limiti previsti dal capitolato.

La presente garanzia non vale per il rischio di volo.

Art. 3.9 - Rischio in Itinere

La garanzia è altresì operante per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante il tragitto abitazione-Sedi e/o Uffici del Contraente e viceversa.

Art. 3.10 - Rapina, tentata rapina, sequestro di persona

Resta convenuto che se l'Assicurato muore in conseguenza di rapina, tentata rapina o sequestro di persona, la Società corrisponde un'indennità supplementare per il caso Morte, con i limiti previsti dal capitolato.

Art. 3.11 - Morsi di animali, punture di insetti

Resta convenuto tra le parti che sono considerati infortuni le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate ed avvelenamenti che derivassero direttamente da punture di insetti e/o morsi di animali con esclusione della malaria e del carbonchio, ma con l'inclusione delle infezioni carbonchiose causate da ferite e/o abrasioni risarcibili a termini di Capitolato.

Art. 3.12 - Cessazione del rapporto di lavoro causato da infortunio e/o malattia professionale

Nel caso di Invalidità Permanente cagionata da infortunio e/o malattia professionale che determini la cessazione del rapporto di lavoro, la Società corrisponderà un indennizzo in misura pari alla somma assicurata per il caso di invalidità permanente assoluta.

Art. 3.13 - Danni estetici

In caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso non risulti altrimenti indennizzabile in forza del presente contratto, la Società rimborserà le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica, nei limiti previsti dal capitolato.

Art. 3.14 - Malattie tropicali

La garanzia è prestata per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti durante un soggiorno in tutto il mondo, con l'intesa che per le malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. 07.02.38 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni.



La validità della garanzia per le malattie tropicali è subordinata al fatto che gli assicurati si trovino in perfette condizioni di salute o che si siano sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle autorità sanitarie dei paesi ove si recano.

Art. 3.15 - Spese di rimpatrio

La garanzia viene estesa alle spese di rimpatrio che le persone assicurate (o il Contrante per esse) dovessero sostenere a seguito di infortunio grave occorso all'estero, nonché al rimorso delle spese sostenute in caso di decesso per il rimpatrio della salma, nei limiti previsti dal capitolato.

Data	
La Società	Il Contraente



Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro

Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro al Broker. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio degli infortunati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso.

Art. 4.2 - Controversie - Collegio Medico

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilita temporanea, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni del presente Capitolato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio Medico risiede presso la sede del Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 4.3 – Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

La Società	Il Contraente
L C : A	TI C



Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzia	Limiti di indennizzo/risarcimento	Franchigia	Scoperto
Ernia addominale non operabile (Art. 3.4)	10% della somma assicurata con max. €. 20.000,00		
Indennità supplementare in caso di commorienza (Art. 3.8)	Max. €. 150.000,00		
Rapina, tentata rapina, sequestro di persona (Art. 3.10)	Max. €. 150.000,00		
Rimborso spese per danni estetici (Art. 3.13)	Max. €. 2.500,00		
Spese di rimpatrio (Art. 3.15)	Max. €. 5.000,00		

La Società	Il Contraente
Data	



Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro;
- Art. 1.8 Durata del contratto;
- Art. 1.10 Foro competente;
- Art. 1.13 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- Art. 1.14 Clausola Broker;

Data

Art. 1.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società	Il Contraente
Duu	



ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

	CONTRAENTE/ASSICURATO:	Comune di Travacò Siccomario
1		Via Marconi, 37
-	D 1374	27020 Travacò Siccomario
	P. IVA	00468090188

2	DURATA CONTRATTUALE:	Anni uno (1) Dalle ore 24,00 del 30.04.2012 Alle ore 24,00 del 30.04.2013 Frazionamento: Annuale
---	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

3 RISCHIO ASSICURATO:	Infortuni
-----------------------	-----------

		A	Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri)
4	CATECODIE ASSICIDATE		Dipendenti
4	4 CATEGORIE ASSICURATE	C	Volontari protezione civile
		D	Partecipanti Corsi Di Danza Classica/Total Body

5	5 SOMME ASSICURATE PER PERSONA				
Categoria	Morte	Invalidità Permanente	Rimborso Spese Mediche	Diaria Ricovero	
A)	€ 210.000,00	€ 210.000,00			
B)	€ 80.000,00	€ 100.000,00			
C)	€ 80.000,00	€ 100.000,00		€ 26,00	
D)	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 2.500,00	€ 26,00	

6 FRANCHIGIA		
Categoria	a Invalidità Permanente	
A)		
B)		
C)		
D)		

7	OFFERTA				
Categorie	Garanzie	Tasso	Premio pro-capite	Parametri	Premio lordo per categoria
A)	Morte	‰		N. 17	
	Invalidità Permanente	‰			
	Rimborso Spese Mediche				
	Diaria Ricovero				
B)	Morte	‰		N.21	
	Invalidità Permanente	‰			
	Rimborso Spese Mediche			11.41	
	Diaria Ricovero				



C)	Morte	‰	
	Invalidità Permanente	‰	N 24
	Rimborso Spese Mediche		N.34
	Diaria Ricovero		
D)	Morte	‰	
	Invalidità Permanente	‰	
	Rimborso Spese Mediche		N. 60
	Diaria Ricovero		

8	PREMIO LORDO ANNUO	
	COMPLESSIVO (Base per l'aggiudicazione	€.
	dell'appalto)	

9	ACCETTAZIONE			
La Società	,	autorizzata all'esercizio delle assic	urazioni con provved	limento ISVAP
	1	icato sulla Gazzetta Ufficiale (o s	* *	
	Č .	ua parte la lettera di invito/band		
•	S	guenza di accettare, senza riserv	a alcuna, i termini,	le modalità e le
prescrizion	ii in essi contenute.			
10	CONSENSO AL TRATTA	AMENTO DEI DATI PERSONA	ALI	

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data	
La Società	Il Contraente

Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV)



LOTTO V

Capitolato di Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)





Sommario

Definizioni comuni	Pag. 03
Descrizione del rischio assicurato	Pag. 05
Norme che regolano la gestione del contratto	Pag. 06
Norme che regolano l'assicurazione RCT-RCO	Pag. 10
Condizioni particolari	Pag. 12
Norme che regolano la gestione sinistri	Pag. 15
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	Pag. 16
Disposizione finale	Pag. 17
Dichiarazione	Pag. 17
Allegato (Prospetto di offerta)	Pag. 18



Definizioni comuni

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Attività

Quella svolta in qualità di Comune per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

Contraente

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

Franchigia

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Polizza/Capitolato

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Allegato (Prospetto di offerta)

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Retribuzione

Ai fini del conteggio del premio quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente, ricevono a compenso delle loro spettanze.



Rischio	
La probabilità del verificarsi del sinistro.	
Scoperto	
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'As	sicurato.
Sinistro	
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.	
Società	
L'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.	
Data	
La Società	Il Contraente
-	



DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non limitativo riportiamo di seguito una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- Anagrafe, igiene, polizia urbana, annona;
- Macello, mercati, fiere ed esposizioni;
- Servizi cimiteriali:
- Scuole, biblioteche, musei, teatri;
- Manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose;
- Servizi ed opere assistenziali, farmacie;
- Gestione "case di riposo"
- Impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- Captazione e distribuzione di acqua potabile;
- Servizio di smaltimento rifiuti;
- Strade, lavori e manutenzioni di opere pubbliche;
- Proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali;
- Proprietà, manutenzione e taglio di boschi;
- Manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico.

Data	
La Società	Il Contraente



Norme che regolano la gestione del contratto

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.



In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

• che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;



- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento del servizio, avverrà da parte dell'Ente direttamente alle Compagnie assicuratrici, su indicazione ricevuta dal Broker che ne cura la preventiva verifica e le scadenze, comunicandole nei termini prestabiliti dal Comune.
- In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto varrà, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale indicata nella "Lettera d'invito". La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- u) sinistri denunciati;
- v) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- w) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- x) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)
- y) sinistri senza seguito

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio è anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, sarà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta).

Art. 1.18 – Regolazione e conguaglio del premio



Il premio è anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di Offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data	
La Società	Il Contraente



Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

- A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
 - La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.
- B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni I.N.A.I.L. (RCO)
 - La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, e dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
 - La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
 - b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- 1) per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso;
- 2) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

Art. 2.2 – Franchigia frontale RCT

Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la Franchigia RCT per sinistro prevista nel capitolato, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati che siano indicate espressamente per particolari garanzie.

Art. 2.3 - Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e "Terzo"



Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati Terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati Terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società..

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a. da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b. da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c. alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- d. conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- e. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.4 (Rischi inclusi nell'assicurazione) sub n);
- f. da furto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.4 (Rischi inclusi nell'assicurazione) sub j);
- g. derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto, l'amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenete in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto:
- h. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- i. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

A rt	2	5.	. T	imiti	territ	oriali

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

La Società	Il Contraente



Art. 3 – Condizioni particolari

A titolo esemplificativo e non limitativo, sono operative le seguenti garanzie:

Art. 3.1 - Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

Art. 3.2 – Committenza auto e altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

Art. 3.3 – Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Art. 3.4 – Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Art. 3.5 – Attività varie

L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati e relativi contenuto ed impianti;
- dalla proprietà e manutenzione di acquedotti, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
- da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dalla partecipazione ad esposizione, mostre e fiere;
- dalla esistenza di servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- da proprietà di cani da guardia e non;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale;
- dalla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche.
- in occasione di manifestazioni all'aperto organizzate dal Comune proprietà / allestimento di palchi, nonché delle attività connesse con le manifestazioni.



- dalla caduta di alberi o di parti di alberi o di frutti (a titolo meramente esemplificativo le pigne) o causati dalle radici di alberi di proprietà o in uso alla Contraente anche nel caso che non sia stata usata l'ordinaria diligenza nelle potature e manutenzioni

Art. 3.6 – Carrelli e macchine operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche (D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private).

Art. 3.7 – Installazione e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Art. 3.8 – Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite dei massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Art. 3.9 – Condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei;

Art. 3.10 - Cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive;

Art. 3.11 – Interruzioni o sospensioni di attività di terzi

La garanzia comprende i danni derivanti da mancato inizio o interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;

Art. 3.12 - Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o dei quali l'Assicurato ne debba rispondere.

Art. 3.13 – Cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Art. 3.14 – Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

Art. 3.15 – Responsabilità Civile Personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti



La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 3.16 – Responsabilità Civile Personale degli Amministratori e del Segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Art. 3.17 – Inquinamento accidentale

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Art. 3.18 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato.

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto

Art. 3.19 - Norme per la sicurezza sul lavoro

L'assicurazione della responsabilità civile del personale del Contraente cui siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.

Art. 3.20 - Danni da incendio

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" dell'Ente.

Art. 3.21 - Strade

Data

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale e illuminazione pubblica.

- ""	
La Società	Il Contraente
Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti – Comune di Travacò Siccomario	Pag. 122 di 165

Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti – Comune di Travacò Siccomario



Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società per il tramite del Broker eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Art. 4.3 – Gestione Recupero Franchigie

La società si impegna a liquidare al danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste.

Alla scadenza di ogni annualità o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

La Società	Il Contraente



Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Franchigia	Scoperto
Franchigia frontale (Art. 2.2)		€ 500,00 per sinistro	
Condutture e impianti sotterranei (Art. 3.9)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	€. 2.500,00 per sinistro	10% per sinistro
Cedimento o franamento del terreno (Art. 3.10)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.500,00 per danni a cose €. 5.000,00 per danni a fabbricati	10% per sinistro
Interruzione o sospensione di attività di terzi (Art. 3.11)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	€. 5.000,00 per sinistro	10% per sinistro
Danni da furto (Art. 3.12)	€ 26.000,00 per sinistro e per anno	€. 250,00 per sinistro	10% per sinistro
Cose di terzi (Art. 3.13)	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€. 500,00 per sinistro	10% per sinistro
Cose in consegna e custodia (Art. 3.14)	€ 7.000,00 per sinistro € 52.000,00 per anno	€. 250,00 per sinistro	10% per sinistro
Inquinamento accidentale Art. 3.17)	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	€. 2.500,00 minimo €. 25.000,00 max.	10% per sinistro
Danni da incendio (Art. 3.20)	€ 250.000,00 per sinistro e per anno		

Data	
La Società	Il Contraente



Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro;
- Art. 1.8 Durata del contratto;
- Art. 1.10 Foro competente;
- Art. 1.13 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- Art. 1.14 Clausola Broker.

Data

Art. 1.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società	Il Contraente



ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO C.F. P. IVA	Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV) 00468090188
2	DURATA CONTRATTUALE	Anni uno (1) Dalle ore 24,00 del 30.04.2012 Alle ore 24,00 del 30.04.2013 Frazionamento: Annuale
3	RISCHIO ASSICURATO	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)
4	RCT MASSIMALI RCO	€. 5.000.000,00 per sinistro €. 5.000.000,00 per sinistro €. 1.500.000,00 per persona
5	FRANCHIGIA RCT (Art. 2.2)	€ 500,00
6	PARAMETRO DI CALCOLO DEL PREMIO Retribuzioni lorde	€ 480.000,00
7	TASSI LORDI Retribuzioni lorde	%
8	PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (Base per l'aggiudicazione dell'appalto)	€.
9	ACCETTAZIONE	

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.



10 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società	Il Contraente
Data	

Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV)



LOTTO VI

Capitolato di Polizza Tutela Legale





Sommario

Definizioni comuni	Pag. 03
Norme che regolano la gestione del contratto	Pag. 05
Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale	Pag. 09
Norme che regolano la gestione sinistri	Pag. 11
Disposizione finale	Pag. 12
Dichiarazione	Pag. 12
Allegato (Prospetto di offerta)	Pag. 13



Definizioni comuni

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e pertanto gli amministratori e i dipendenti dell' Ente stesso

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Attività

Quella svolta in qualità di Comune per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

Contraente

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

Franchigia

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Polizza/Capitolato

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Allegato (Prospetto di offerta)

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.



Scoperto	
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che	resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro	
Per il recupero di danni extracontrattuali, il verificarsi d Per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicur a violare norme di legge o di contratto.	ell'evento che ha originato il diritto al risarcimento. ato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato
Società	
L'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.	
Data	
La Società	Il Contraente



Norme che regolano la gestione del contratto

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e



non goduti, escluse le tasse. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 C.C. in conseguenza di polizza R.C. stipulata dal Contraente e/o singolo assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal presente contratto opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza:
- in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione, o minor rischio o qualora la polizza RC pur esistente non sia operante nella fattispecie in esame.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

• che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;



- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento del servizio, avverrà da parte dell'Ente direttamente alle Compagnie assicuratrici, su indicazione ricevuta dal Broker che ne cura la preventiva verifica e le scadenze, comunicandole nei termini prestabiliti dal Comune.
- In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto varrà, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale indicata nella "Lettera d'invito". La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

z) sinistri denunciati;

aa) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

bb)sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

cc) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

dd)sinistri senza seguito

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio è anticipato in base all'applicazione dei premi indicati, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta);

Art. 1.18 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio è anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di Offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.



A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a inviare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Qualora l'atto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi si considera il momento in cui è stato posto in essere il primo atto. L'assicurazione è altresì operante per gli eventi denunciati alla Società successivamente alla cessazione dell'assicurazione, e comunque entro due anni, a condizione che gli stessi siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante la vigenza del contratto.

Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

Data

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società	Il Contraente
Data	



Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato, previo consenso della Società, entro i limiti stabiliti dalle tariffe degli ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società.

Art. 2.2 – Persone e rischi assicurati

Le garanzie vengono prestate a favore di:

- Amministratori dell'Ente
- Dipendenti dell'Ente

che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità penale o civile, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente stesso.

Vengono altresì compresi, purché accolti anche parzialmente, i ricorsi in opposizione all'autorità competente per ogni ordine e grado alle sanzioni anche pecuniarie comminate per violazioni delle seguenti norme: art. 10 D.lgs 196/2003 – D. Lgs 81/08 – D. Lgs. 193/2007.

Art. 2.3 - Massimale

I massimali previsti, che rappresentano il massimo esborso della Società per sinistro e per anno, sono indicati nell'allegato Prospetto di Offerta.

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) controversie tra Dipendenti ed Amministratori o tra Assicurati;
- b) casi di conflitto d'interesse tra Assicurati ed Ente;
- c) il pagamento di multe ed ammende;
- d) procedimenti amministrativi relativi a materia tributaria, fiscale ed affine;
- e) controversie originate da fatti dolosi dell'Assicurato; tuttavia, nel caso di procedimenti penali per reati di natura dolosa, la Società provvederà ugualmente al rimborso delle spese legali e peritali qualora l'Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione del reato, oppure il reato venga derubricato da doloso a colposo;
- f) procedimenti conseguenti a casi di inquinamento, salvo che esso si sia verificato per fatto accidentale, e, in ogni caso, non derivante dalla volontà dell'assicurato.
- g) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali e di assistenza sociale.
- h) tutti i procedimenti che si chiudano con l'accertamento giudiziale della sussistenza di colpa grave dell'assicurato.



i) le controversie di natura contrattuale ed il pagamento degli oneri fiscali.

Art. 2.5 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, determinate da fatti verificatesi nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Data	
La Società	Il Contraente



Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Unico sinistro

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse, nonché le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza e dovute al medesimo fatto, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 3.2 – Denuncia del sinistro e scelta del legale

Il Contraente deve denunciare alla Società, tramite il broker, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e comunque, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, non oltre un anno dal suo insorgere. In ogni caso deve, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 15 giorni dalla data della notifica stessa.

Contestualmente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società, tramite il Broker, un unico legale e/o perito residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Art. 3.3 – Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, se lo stesso prevede una trattazione extragiudiziale, la Società si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto dall'Assicurato nei termini previsti dalla polizza. Pena la decadenza delle garanzie assicurative, l'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società.

Le operazione di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra Assicurato e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo, o in mancanza dal Presidente del Tribunale competente dove risiede il Contraente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 3.4 – Recupero di somme

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute o anticipate.

Data	
La Società	Il Contraente

Tutela Legale – Comune di Travacò Siccomario Pag. 138 di 165



Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro;
- Art. 1.8 Durata del contratto;
- Art. 1.10 Foro competente;
- Art. 1.13 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- Art. 1.14 Clausola Broker.

Data

- Art. 1.20 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 3.3 Gestione dei sinistri

La Società	Il Contraente
Dutt	



ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

	T = = =	
1	C.F. P. IVA	Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV) 00468090188
2	DURATA CONTRATTUALE	Anni uno (1) Dalle ore 24,00 del 30.04.2012 Alle ore 24,00 del 30.04.2013 Frazionamento: Annuale
		Tutala Lacala
3	RISCHIO ASSICURATO	Tutela Legale (contratto Enti Locali vigente)
		(Contratio Enti Locali vigente)
4	MASSIMALI	€ 25.000,00 per sinistro € 100.000,00 per anno assicurativo
5	ASSICURATI	Sindaco Assessori N.6 Consiglieri N.16 Segretario/Direttore Generale Resp- di Settore ruolo amministrativo N.3 Resp. di Settore ruolo tecnico N.1 Altri dipendenti N.17
6	PARAMETRI DI CALCOLO (premio pro-capite)	Sindaco €. Assessore €. Consigliere €. Segretario/Direttore Generale €. Dirigente ruolo amministrativo €. Dirigente ruolo tecnico €. Altro dipendente €.
7	PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (Base per l'aggiudicazione dell'appalto)	€.



	8	ACCETTAZIONE	
,	La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAI o D.M. n del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. de , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esse allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in esse contenute.		
	9	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	l Contra ed il Bro	raente, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Socioker.	ietà
I	Data		
	La S	Società Il Contraente	
-			

Comune di Travacò Siccomario Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV)



LOTTO VII

Capitolato di Polizza Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a Libro Matricola





Sommario

Definizioni comuni	Pag. 03
Norme che regolano la gestione del contratto	Pag. 05
Norme che regolano la l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli	Pag. 09
Norme comuni, sempre operanti, che regolano l'assicurazione Incendio – Furto – Guasti accidentali	Pag. 12
Norme che regolano l'assicurazione Incendio	Pag. 13
Norme che regolano l'assicurazione Furto	Pag. 13
Norme che regolano l'assicurazione Guasti Accidentali	Pag. 14
Garanzie aggiuntive	Pag. 15
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	Pag. 18
Disposizione finale	Pag. 19
Dichiarazione	Pag. 19
Allegato (Prospetto di offerta)	Pag. 20



Definizioni comuni

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Attività

Quella svolta in qualità di Comune per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

Contraente

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

Franchigia

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Polizza/Capitolato

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Allegato (Prospetto di offerta)

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Scoperto



La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro	
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.	
Società	
L'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.	
Data	
La Società	Il Contraente



Norme che regolano la gestione del contratto

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.



In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

• che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;



- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse ed il Broker incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

ee) sinistri denunciati;

ff) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

gg)sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

hh)sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

ii) sinistri senza seguito

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta).

Art. 1.18 – Regolazione e conguaglio del premio



Il premio è anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di Offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, e comunicate di volta in volta alla Società.

A tale scopo la Società emetterà apposita appendice di regolazione del premio, inviandola al Broker.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

Data

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società	Il Contraente
Data	



Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile Auto

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione e massimali

Premesso che:

- l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto nell'Elenco "A", che è parte integrante dell'Allegato (Prospetto di Offerta);
- I mezzi sono individuati per targa di immatricolazione o telaio, nonché laddove è stato possibile anche per:
 - Marca e tipo;
 - > potenza fiscale per il parco autovetture;
 - > peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
 - > cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
 - > numero posti per autobus;
 - > classe di bonus/malus per le autovetture;
 - > presenza di pejus per gli autocarri;
 - > eventuali dati variabili di merito per gli altri mezzi.
- Si assicura l'intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro così individuato:
 - > 5.000.000,00 massimale unico per ciclomotori / motocicli;
 - 5.000.000,00 massimale unico per motocarri;
 5.000.000,00 massimale unico per autovetture;
 5.000.000,00 massimale unico per autocarri;
 - ➤ 10.000.000,00 massimale unico per autobus e scuolabus;
 - ➤ 5.000.000,00 massimale unico per tutti gli altri veicoli.

Art. 2.2 – Tipologia di polizza

Il Contratto di Assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di Legge vigente, le condizioni offerte dalla Società, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste. In caso di conflitto fra le condizioni offerte dalla Società e quelle normate nel presente capitolato, saranno efficaci solo quelle più favorevoli al Contraente.

Art. 2.3 - Tipologia del rischio RCA

Garanzia base:

rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).

Forma Tariffaria:

Bonus/Malus per le autovetture, motocicli e ciclomotori.

Tariffa fissa per gli altri veicoli, con applicazione del pejus ove previsto.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di competenza.

Le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) e il rilascio delle attestazioni di rischio, sono disciplinate dal regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.4 – Forma del contratto

I mezzi da assicurare sono descritti nell'Elenco A, che è parte integrante dell'Allegato (Prospetto di Offerta). La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.



Art. 2.5 – Variazioni parco automezzi

I nuovi mezzi utilizzati dal Contraente nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati, dalla Compagnia, agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione definitiva del mezzo siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso, temporanea o definitiva, e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Art. 2.6 - Regolazione premio

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati saranno comunicati dall'Assicurato al loro verificarsi.

La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui sarà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, dovranno essere perfezionate nei tempi previsti all'articolo 1.18 "regolazione e conguaglio del premio" di cui alle condizioni valide per tutti i contratti che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.

Art. 2.7 – Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire, entro trenta giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta dal Contraente o dal broker, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.

Art. 2.8 – Condizioni particolari

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, per le seguenti condizioni particolari:

- L'Impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Ente o Società proprietari o locatari o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al presente o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto b) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
- 2) L'Impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:
 - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - b) dolo del conducente;
 - c) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.



- 3) L'Impresa garantisce l'Assicurato ed il Conducente, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.
 - I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.
- 4) La Società assicura i danni arrecati a terzi, trasportati e non, dalla circolazione, purchè avvenuta all'insaputa dell'assicurato, dei veicoli assicurati condotti da minori o da persone soggette a tutela, per le quali ne derivi responsabilità a carico dell'assicurato ai sensi dell'art. 2048 C.C.

Art. 2.9 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

Art. 2.10 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte della Comunità Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)

Art. 2.11 - Premio RCA

La Società offerente dovrà indicare:

- 1. nell'Elenco "A", del presente Capitolato Tecnico, la propria offerta sulla base delle classi di merito indicate nello stesso (Base di Aggiudicazione);
- 2. nell'allegato "Prospetto di Offerta", del presente Capitolato Tecnico, dovrà riportare il premio lordo omnicomprensivo, riferito alla tariffa adottata nell'ambito della propria offerta,

Data	
La Società	Il Contraente



Norme comuni sempre operanti che regolano l'assicurazione Incendio – Furto – Guasti accidentali

Art. 3.1 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte della Comunità Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. 3.2 – Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

L'Assicurazione non copre i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni invasioni e calamità naturali
- determinati od agevolati da dolo del Contraente, delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- preesistenti al sinistro denunciato;
- conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

In caso di sinistro cagionato da colpa grave del dipendente, la Società provvederà a liquidare il sinistro alla Contraente e provvederà ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'accaduto.

Art. 3.3 – Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle su indicate sezione, denuncia alle Autorità Competenti e farne pervenire copia autentica alla Società.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Società assicuratrice.

Si conviene inoltre che nella determinazione dell'ammontare del danno la Compagnia terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile o non recuperata dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

Art. 3.4 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia.

Art. 3.5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 3.6 – Applicazione valore a nuovo (deroga art. 1907 C.C.)

Limitatamente ai danni parziali, il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.



A parziale deroga di quanto sopra e limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del mezzo, la Società risarcisce i danni totali e parziali senza considerare alcun degrado subito del mezzo e dalle componenti che lo costituiscono.

Art. 3.7 – Danno totale

Si considera perdita/danno totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

Art. 3.8 - Valore del veicolo

Ad integrazione di quanto indicato negli articoli precedenti il calcolo del valore del veicolo, ai fini dell'eventuale risarcimento, terrà conto:

- delle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purchè ad esso permanentemente installate o validamente fissate:
- degli accessori di serie;
- degli accessori non di serie, purchè permanentemente installati sul veicolo, nei limiti delle somme convenute.



Norme che regolano l'assicurazione Incendio

Art. 4.1 – Oggetto della garanzia

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal mezzo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art 3.6 (Applicazione valore a nuovo) delle "Norme Comuni alle Sezioni 3-4-5", e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro. In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare, con l'eccezione di quanto riportato al precedente art. 3.6.

Art. 4.2 - Premio

La Società offerente dovrà indicare il premio annuo lordo distinto per categorie di veicoli.



Norme che regolano l'assicurazione Furto

Art. 5.1 – Oggetto della garanzia

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art 3.6 (Applicazione valore a nuovo) delle "Norme Comuni alle Sezioni 3-4-5", e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare, con l'eccezione di quanto riportato al precedente art. 3.6.

Art. 5.2 - Premio

La Società offerente dovrà indicare il premio annuo lordo distinto per categorie di veicoli.



Norme che regolano l'assicurazione Guasti Accidentali

Art. 6.1 - Oggetto della garanzia

La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, verificatisi durante la circolazione stradale sia in aree pubbliche che private, in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli in genere, persone od animali;
- urto contro qualsiasi ostacolo;
- ribaltamento o uscita di strada;

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art 3.6 (Applicazione valore a nuovo) delle "Norme Comuni alle Sezioni 3-4-5", e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare, con l'eccezione di quanto riportato al precedente art. 3.6.

Art. 6.2 - Premio

La Società offerente dovrà indicare il premio annuo lordo distinto per categorie di veicoli.

La Società	Il Contraente
Data	



Garanzie aggiuntive

Art. 7.1 - Ricorso terzi da incendio

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti previsti dal capitolato, per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per:

- danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato:
- lesioni corporali cagionate a terzi.

La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita

La garanzia non comprende invece i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo;
- di qualsiasi natura derivanti dalla circolazione stradale su aree pubbliche o equiparate.

Art. 7.2 – Danni da imbrattamento

Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Società indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria, nei limiti previsti dal capitolato.

Art. 7.3 – Dissequestro del veicolo

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

Art. 7.4 – Danni a seguito di furto/rapina

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.

Art. 7.5 – Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dal capitolato.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

Art. 7.6 – Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa, nei limiti previsti dal capitolato, le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.



Art. 7.7 – Autovettura in sostituzione

La Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

Art. 7.8 – Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 7.9 – Rimborso spese di rimpatrio

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.

Art. 7.10 - Soccorso stradale

La Società rimborsa, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e/o rapina.

Art. 7.11 – Eventi socio-politici ed atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto nelle precedenti sezioni, la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, vandalismo, sabotaggio;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
- cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

La garanzia è efficace a condizione che sia attivata sul veicolo oggetto del danno la garanzia incendio.

Art. 7.12 – Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

Art. 7.13 – Spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto/rapina o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Società rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione.

Art. 7.14 – Chiusura indagine preliminare

In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.



Art. 7.15 – Tassa automobilistica

La Società, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un sinistro compreso nelle garanzie incendio – furto – guasti accidentali, e che comporti un danno totale, si impegna a rimborsare, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della stessa tassa pagata.

Art. 7.16 - Rimorchi - Rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 7.17 – Perdita delle chiavi

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di smarrimento e/o di sottrazione delle chiavi e dei congegni elettronici di apertura delle portiere:

- per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
- per l'eventuale apertura delle portiere e/o dello sbloccaggio del sistema di antifurto.

Art. 7.18 – Ripristino Airbag

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a seguito dell'attivazione degli Airbag, eventualmente presenti sui veicoli assicurati, dovuta a cause accidentali o a incidenti di circolazione.

Art. 7.19 – Tutela Legale

La Società rimborsa all'Assicurato le spese giudiziali e stragiudiziali allo scopo di:

- Ottenere il risarcimento dei danni cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- Resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso;
- Effettuare il ricorso contro il provvedimento di decurtazione di oltre cinque punti dalla patente;
- Effettuare il ricorso contro il provvedimento di decurtazione di oltre cinque punti dalla patente;

Sono in garanzia:

- Le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- Le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- Le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione dell'assicurato;
- A condizione che la causa sia stata autorizzata dall'impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'impresa.

Data	
La Società	Il Contraente
Responsabilità Civile Auto "Libro matricola" – Comune di Travacò Siccomario	Pag. 160 di 165



Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzia	Limiti di indennizzo/risarcimento	Franchigia	Scoperto
Ricorso terzi da incendio (Art. 7.1)	Max. €. 1.000.000,00 per sinistro e per anno		
Danni da imbrattamento (Art. 7.2)	Max. €. 1.000,00 per sinistro		
Rottura cristalli (Art. 7.5)	Max. €. 1.000,00 per sinistro		
Trasporto in ambulanza (Art. 7.6)	Max. €. 1.000,00 per sinistro		
Autovettura in sostituzione (Art. 7.7)	Max. €. 400,00 per sinistro		
Rimborso spese di rimpatrio (7.9)	Max. €. 400,00 per sinistro		
Soccorso stradale (Art. 7.10)	Max. €. 400,00 per sinistro		
Eventi socio-politici e atmosferici (Art. 7.11)	Max. €. 50.000,00 per sinistro e per anno	€. 250,00	10%
Spese di recupero e parcheggio (Art. 7.12)	Max. €. 400,00 per sinistro		
Spese di immatricolazione (Art. 7.13)	Max. €. 400,00 per sinistro		
Perdita delle chiavi (Art. 7.17)	Max. €. 500,00 per sinistro		
Ripristino Airbag (Art. 7.18)	Max. €. 2.000,00 per sinistro		
Tutela Legale (Art. 7.19)	Max € 20.000,00 per sinistro		

La Società	Il Contraente

Data



Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro;
- Art. 1.8 Durata del contratto;
- Art. 1.10 Foro competente;
- Art. 1.13 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- Art. 1.14 Clausola Broker;

Data

Art. 1.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società	Il Contraente



ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

	CONTRAENTE/ASSICURATO:	Comune di Travacò Siccomario				
1	C.F. P. IVA	Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario 00468090188				
2	DURATA CONTRATTUALE:	Anni uno (1) Dalle ore 24,00 del 30.04.2012 Alle ore 24,00 del 30.04.2013 Frazionamento: Annuale				
		Trazionamento. Timuale				
3	RISCHIO ASSICURATO:	R.C.A. – Incendio – Furto – Guasti accidentali – Garanzie aggiuntive				
		R.C.A Le Classi Bonus Malus indicate sono quelle in corso; l'ente non appena in possesso invierà gli attestati di rischio relativi alla nuova annualità				
4	SEZIONI ASSICURATE	A.R.D E' data facoltà all'Ente di attivare le garanzie diverse dalla R.C.A. per gli automezzi di interesse. Relativamente alle garanzie A.R.D. l'Ente si riserva anche dopo l'aggiudicazione del servizio, di variare capitali assicurati e le garanzie indicate nell'Elenco "A".				
5						

_	
-	

Tipo veicolo	Targa/ Telaio	Uso	Valore I/F	Kas ko	Gar Ag g.	Anno imm.	A 1	Classe B/M 2011	C.C	K W
IVECO				NO	Sì					
65C15/70		AUTOBUS –	€					TARIF		
CACCIAM		TRASP.	27.000,			giu-		FA	280	10
ALI	CE340NW	DI PERSONE	00			03	G	FISSA	0	7
		AUTOBUS –	€	NO	Sì			TARIF		
FIAT		TRASP.	3.645,0			lug-		FA	250	
DUCATO	AN629MC	DI PERSONE	0			97	G	FISSA	0	62
		AUTOVETTU		NO	Sì					
SKODA		RA PER	€							
6Y		TRASP.	1.260,0			gen-			139	
SCAWX01	BV756SM	PERSONE	0			02	В	1	7	50
		QUADRICICL	€	NO	Sì					
PIAGGIO		Ō	3.357,0							
POKER	BK65812	TRASP.	0			ott-02	В	5	422	15



		PERSONE								
		MACCHINA	€	NO	Sì			TARIF		
KOMET		OP.	2.916,0			giu-		FA		
SPATZ	ABC799	SEMOVENTE	0			99	//	FISSA	//	//
		MOTOCARRO		NO	Sì					
		PER								
APE		TRASP.				apr-				
PIAGGIO	AA86450	PERSONE	NO			98	//	7	218	7,5
		AUTOVETTU		NO	Sì					
		RA PER								
SAXO 1.1		TRASP.	€						112	
3P	AS083HN	PERSONE	405,00			//	В	1	4	44
		CICLOMOTO		NO	Sì					
	VG5SA031001	RE								
MBK	905241	1 POSTO	NO			dic-99		4	50	//
		MOTOCARRO		NO	Sì					
PIAGGIO		PER				mar-	B /			
APE	PV119474	TRASP. COSE	NO			95	О	5	218	7,5
		RIMORCHIO		NO	Sì					
		PER								
		TRASP. ATT.								
ELLEBI	A A 550 C1	TUR. E	NO			lug-	,,	_	.,,	,,
LBN520	AA57861	SPORT.	NO	NO	a)	00	//	5	//	//
ELLEDI		RIMORCHIO		NO	Sì					
ELLEBI	A D 17000	PER TRASP.	NO			11	,,	_	11	,,
LBC441	AB17080	COSE	NO €	NO	Sì	//	//	5	//	//
FIAT			_	NO	51	~~~			192	
DUCATO	AR409NF	AUTOCARRO	2.916,0 0			gen- 98	G	7	192	51
DUCATO	AK409NF	AUTOCARRO	U		Sì	96	G	TARIF	9	31
		MOTORE		NO	31			FA		
JONHSON	4835471	MARINO	NO	NO		//	//	FISSA	//	//
JONIISON	4033471	AUTOCARRO	€	NO	Sì	//	//	TISSA	//	//
TATA 207		PER TASP. DI	10.206,	110	SI	apr-			217	10
T AT 2.2	DM824HL	COSE	00			08	G	11	9	3
1 /11 2.2	DIVIOZTIL	AUTOCARRO	€	NO	Sì	00	0	11	,	3
FORD		PER TASP. DI	18.954,	110	51	lug-			250	10
RANGER	DX509PR	COSE	00			09	G	12	0	5
III I OLIK	211007110	2002		NO	Sì	lug-		12	,	
UMBRA	AF06292	RIMORCHIO	NO	1,0	51	09	//	12	//	//

6 Premi annui lordi totali distinti per categoria di veicoli							
Tipo veicolo	R.C.	I/F	Kasko	Altre garanzie	Totale		
Autovetture							
Autocarri							
Autobus							
Scuolabus							



Motocicli								
Ciclomotori								
Quadricicli								
Macchine Operatrici								
PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (Base per l'aggiudicazione dell'appalto) E.								
8 ACCETTAZIONE La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito/bando di gara ed il presente capitolato e								
quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.								
9 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI								
Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.								
Data								
La Società					Il Contraente			